

il **I** Perito *nforma*



ANNO 15 nr. 3 - 2010

LUGLIO - SETTEMBRE 2010

NOTIZIARIO TECNICO PERIODICO DEL COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLE PROVINCE DI ALESSANDRIA, ASTI, TORINO - Poste Italiane - Spedizione in abbonamento postale - 70% - D.C. - D.C.I.





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Asti

Dipartimento dei Vigili, del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
COM-AT

REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot n. 0008910 del 27/08/2010
588102.01. Prevenzione incendi

- Al Ordine degli Ingegneri della provincia di Asti
Corso Dante, 51
14100 – Asti
- Al Ordine degli Architetti della provincia di Asti
Corso Altieri, 185
14100 – Asti
- Al Ordine dei Chimici del Piemonte e Valle d'Aosta
Via Livorno 60
10144 – Torino
- Al Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della provincia di Asti
Via Orfanotrofia, 7
14100 – Asti
- Al Collegio dei Geometri della provincia di Asti
Via del Cavallino, 8
14100 – Asti
- Al Collegio dei Periti Industriali delle province di Alessandria, Asti e Torino
Corso Vinzaglio, 12/bis
10121 – Torino
- Al Collegio dei Periti Agrari della provincia di Asti
Via Carducci, 50/A
14100 – Asti
- Al Collegio degli Agrotecnici della provincia di Asti
Corso Galileo Ferrarsi, 81
14100 – Asti

Via Monsignor Marrelo, 7 - 14100 Asti - tel 0141/413711 fax 0141/413777 comando.asti@vigilfuoco.it
P.E.C. com.asti@cert.vigilfuoco.it

Oggetto: Trasmissione aggiornamenti tecnici di prevenzione incendi

Nell'ambito della collaborazione istituzionale tra questo Comando e gli Ordini e Collegi in indirizzo si comunica l'avvenuta pubblicazione del D.M 27 luglio 2010 recante *“Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq”* nella G.U. n. 187 del 12 agosto 2010.

Si informa che il Decreto è scaricabile dal Sito del Comando Provinciale VV.F. di ASTI, raggiungibile alla sezione *“Siti Web VVF”* - *“Siti dei Comandi Provinciali”*, all'interno del sito www.vigilfuoco.it.

Si coglie l'occasione per formulare distinti saluti,

Il Resp. dell'Area Prevenzione e Sicurezza
Direttore Ing Giuseppe Piazza



II COMANDANTE PROVINCIALE
Ing. Francesco ORRÙ

Direttore Responsabile:
Sandro Gallo

Comitato di Redazione:
Marco Basso, Annino De Venezia,
Amos Giardino, Antonello Greco,
Aldo Novellini, Aldo Parisi

Autorizz. Trib. Torino n. 4921
dell'11.06.1996

Hanno collaborato:
Mirko Bognanni, Stefano Comellini,
Salvo Croce, Enrico Fanciotto,
Eureta Italia, Paolo Revelli, Maria Grazia Siliquini

Redazione e Amministrazione:
Corso Vinzaglio, 12 bis - 10121 Torino
Tel. 011.5625500 - 011.5625448
Fax 011.3716908
E-mail redazione: redazione@colpito.it
E-mail collegio: colpito@colpito.it
sito web: <http://www.colpito.it>

Orari Apertura Collegio:
ore 9.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00
da lunedì a giovedì
ore 9.00 - 13.00
venerdì

Stampa: Tip. Artale
Videoimpaginazione: Elisa Tritto
Via Reiss Romoli 261 - Torino
Tel. 011 226.99.80 - Fax: 011 226.99.90
e-mail: info@artale.it

**Organo del Collegio dei Periti Industriali e
dei Periti Industriali Laureati
delle Province di Alessandria, Asti, Torino**



In copertina:
Estate addio

Gli articoli e le note, firmati, e le foto pubblicate esprimono soltanto l'opinione dell'autore e non impegnano il Collegio, né la redazione del periodico.

SICUREZZA IMPIANTI

D.M. 37/2008: che cosa cambia? Sandro Gallo pag 3

PROFESSIONI INTELLETTUALI

La riforma delle professioni:
una garanzia per i cittadini Amos Giardino pag 4

RIFORMA DELLE PROFESSIONI INTELLETTUALI

Ipotesi di testo base Maria Grazia Siliquini pag 5-9

SICUREZZA

Stress lavoro-correlato:
una nuova frontiera del rischio Aldo Novellini pag 10-12

DAL NOSTRO CONSULENTE LEGALE

Il reato di lottizzazione abusiva
e la "confisca urbanistica" Avv. Stefano Comellini pag 13-16

VERIFICHE PERIODICHE

Obbligo delle verifiche di cui
al D.P.R. 462/01 nei condomini?! Mirko Bognanni pag 17-20

EURETA

Analisi della relazione di Mario Monti
alla Commissione Europea Salvo Croce pag 21-22

La recente crisi
economico-finanziaria Eureta Italia pag 23-24

NORME E LEGGI

Termotecnica e altro Enrico Fanciotto pag 25-27

Elettrotecnica Antonello Greco pag 28-29

NEWS

- Montaggio e smontaggio di opere provvisori
- Designazione del RSPP e delega funzionari
- Agevolazioni in tema di risparmio energetico
- Approvata dall'UE nuova direttiva Stefano Comellini pag 30-31

APIT

Informativa Soci Paolo Revelli pag 32

CONSIGLIO DIRETTIVO PER IL QUADRIENNIO 2010 - 2014

	Consiglieri	Collegio dei Probiviri:
Presidente Sandro Gallo	Oscar F. Barbieri	Vittorio Buffo
Segretario Amos Giardino	Marco Basso	Alberto Castellazzo
Tesoriere Aldo Parisi	Stefano Bistagnino	Vito Montanaro
	Giancarlo Boesso	Marcello Rabino
	Luciano Ceste	Adriano Pugno
	Massimiliano Conte	
	Annino De Venezia	
	Paolo Giacone	
	Alfredo Gibin	
	Mauro Le Noci	
	Pasquale Mihalich	
	Marco Palandella	

COMMISSIONI SPECIALISTICHE

COMMISSIONE	COORDINATORE	ORARIO
Elettrotecnica	Marco Palandella	3° martedì ore 18.00
Termotecnica	Marco Basso	1° martedì ore 18.30
Igiene sicurezza prevenzione incendi	Giancarlo Boesso	Su convocazione
Chimica	Mauro Le Noci	Su convocazione
Scuola	Mauro Le Noci	Su convocazione
Elettronica e automazione	Amos Giardino	Su convocazione
Pari Opportunità		Su convocazione
Dipendenti pubblici	Paolo Giacone	Su convocazione
Commissione amministratori stabili	Giancarlo Boesso	Su convocazione
Commissione edilizia	Alfredo Gibin	Su convocazione

ISPESL/INAIL

ASTI	MASSIMILIANO CONTE
ALESSANDRIA	STEFANO BISTAGNINO
TORINO	PAOLO GIACONE
	ALFREDO GIBIN

VIGILI DEL FUOCO

ASTI	LUCIANO CESTE
ALESSANDRIA	MARCO PALANDELLA
TORINO	PASQUALE MIHALICH

ISPETTORATO REGIONALE PIEMONTE VVF

PASQUALE MIHALICH

A.S.S.L.

ALESSANDRIA	MARCO PALANDELLA
ASTI	LUCIANO CESTE
TORINO	OSCAR F. BARBIERI
	ANNINO DEVENEZIA

C.C.I.A.A. (CAMERA DI COMMERCIO)

TORINO	MARCO BASSO
	ITALO BERTANA
	GIANCARLO BOESSO
ASTI	LUCIANO CESTE
	MASSIMILIANO CONTE
ALESSANDRIA	STEFANO BISTAGNINO

C.U.P. (COMITATO UNITARIO PER LE LIBERE PROFESSIONI)

CONSULTA TORINO	AMOS GIARDINO
ALESSANDRIA	MARCO PALANDELLA
ASTI	LUCIANO CESTE

COMMISSIONE REVISIONE PARCELLE

MASSIMILIANO CONTE
ALFREDO GIBIN
PASQUALE MIHALICH
ALDO PARISI

A.P.I.T. (ASSOCIAZIONE PERITI INDUSTRIALI TORINO)

GIANCARLO BOESSO

CTI (COMITATO TERMOTECNICO ITALIANO)

MARCO BASSO

CEI (COMITATO ELETTROROTECNICO ITALIANO)

ITALO BERTANA

IRPAIES (ALBO DELLE IMPRESE INSTALLATRICI QUALIFICATE NELL'ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI)

ALESSANDRIA	ANTONIETTA MAIOLINO
TORINO	SANDRO GALLO
ASTI	GIANFRANCO BORGA
IVREA	PAOLO GIACONE

PROMOZIONE E ORGANIZZAZIONE

CORSI SEMINARI CONVEGNI E MANIFESTAZIONI

GIANCARLO BOESSO
PAOLO GIACONE
MARCO BASSO
ALFREDO GIBIN

C.T.U. (CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO DEL TRIBUNALE)

TORINO	OSCAR F. BARBIERI
	MAURO LENOCI
ALESSANDRIA	STEFANO BISTAGNINO
ASTI	MASSIMILIANO CONTE

D.M. 37/2008: che cosa cambia?

di Sandro Gallo

Il D.M. 19-5-2010 ha apportato una “Modifica degli allegati al D.M. 22-01-08. n. 37, concernente il regolamento in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”.

Molti iscritti, preoccupati, hanno richiesto delucidazioni perché “per sentito dire” ai periti industriali erano state tolte le competenze relative alle prestazioni professionali di cui al D.M. 37/08 (ex legge 46/90) a esclusivo appannaggio degli ingegneri.

Che cosa è cambiato? Assolutamente niente! Il D.M. 19-5-2010 non ha modificato una sola virgola dell’articolato del D.M. 37/08, ha modificato, come recita il titolo, solo gli allegati I e II di cui all’art. 7, dove al comma 5 prevede la possibilità di modifica con decreto per “esigenze di aggiornamento di natura tecnica” e quindi nell’impossibilità di modificare quelle competenze professionali fissate da leggi dello Stato.

Visto il solito caos legislativo italiano, stavolta generato dal Ministero dello Sviluppo Economico, ci sono state delle scorrette interpretazioni del decreto da parte di chi ha interesse a escludere i periti industriali dall’esercizio di attività assolutamente legittime, sancite dalla legislazione vigente e da una vasta giurisprudenza.

Ricordiamo che gli allegati I e II sono i modelli che devono essere utilizzati per il rilascio delle dichiarazioni di conformità degli impianti rispettivamente dalle imprese installatrici e dal responsabile dell’ufficio tecnico delle imprese non installatrici. In entrambi i modelli, nella sezione “allegati obbligatori”, è stato aggiunto “Attestazione di conformità per impianto realizzato con materiali o sistemi non normalizzati”. A esplicitazione di quanto sopra nella “legenda” il nuovo punto 8) recita: “Se nell’impianto risultano incorporati dei prodotti o sistemi legittimamente utilizzati per il medesimo impiego in un altro Stato membro dell’Unione europea o che sia parte contraente dell’Accordo sullo Spazio economico europeo, per i quali non esistono norme tecniche di prodotto o di installazione, la dichiarazione di conformità deve essere sempre corredata con il progetto redatto e sottoscritto da un ingegnere iscritto all’albo professionale secondo la specifica competenza tecnica richiesta, che attesta di avere eseguito l’analisi dei rischi connessi con l’impiego del prodotto o sistema sostitutivo, di avere prescritto e fatto adottare tutti gli accorgimenti necessari per raggiungere livelli di sicurezza equivalenti a quelli garantiti dagli impianti eseguiti secondo la regola dell’arte e di avere sorvegliato la corretta esecuzione delle fasi di installazione dell’impianto nel rispetto di tutti gli eventuali disciplinari tecnici predisposti dal fabbricante del sistema o del prodotto”. Tutto questo per dirimere le controversie di cui alle procedure di infrazione aperte nei confronti dell’Italia, n. 2002/5058/it “ostacoli all’uso di raccordi in rame a pressare destinati a impianti domestici a gas” e n. 2006/4377/it “ostacoli all’uso di sistemi di condutture in polietilene multistrato destinati a impianti domestici a gas”. In parole povere: per un problema del “tubo” con relativo raccordo, non normalizzato in Italia da una norma di prodotto e di installa-

zione, ma legalmente commercializzato in un altro stato membro, il ns Paese è stato accusato di ostacolarne l’uso perché, a detta del regolamento CE, se lo usano in un paese dell’est significa che è sicuro anche in Italia (parliamo di tubi e raccordi per impianti domestici a gas!!!).

Quanto sopra ribadisce che tutti gli impianti che utilizzano materiali normalizzati non devono seguire la procedura di cui al sopraccitato punto 8), ma devono essere progettati con i criteri originari del D.M. 37/08. Pertanto, i periti industriali continuano a svolgere le consuete prestazioni relative alle loro competenze professionali.

Purtroppo, è previsto che la procedura di cui al punto 8) sia eseguita da un ingegnere.

È indubbio che la procedura del “tubo” riguarda delle installazioni che si spera non vengano poste in essere in Italia e che gli impianti domestici a gas siano realizzati con materiali e metodi sicuri nel rispetto di precise norme tecniche e non con il “fai da te”; resta, comunque, la discriminazione perpetrata nei confronti dei periti industriali.

Questa situazione non era sfuggita al CNPI, che già a dicembre 2009, vista la bozza del decreto, era intervenuto presso il Ministero dello Sviluppo Economico, l’Antitrust e la Commissione Europea lamentando la violazione della legge in materia di competenze professionali, circostanziando con precisi riferimenti legislativi e della giurisprudenza la bontà di quanto sostenuto. Per maggiore sensibilizzazione del problema, fu pubblicato un articolo su Italia Oggi dell’8 gennaio 2010, “Impianti, periti industriali fuori dai giochi” che alcuni interpretarono in modo diverso da quella che, invece, era l’intento del CNPI, ignorando che l’articolo era comparso sulla solita “pagina a cura del servizio stampa del CNPI”. L’articolo voleva essere una chiara denuncia dell’ingiustizia e della discriminazione nei confronti dei periti industriali e non la cronaca della soppressione delle loro competenze (che mai c’è stata). Nel febbraio 2010, il CNPI era stato ricevuto dai vertici ministeriali che officiosamente avevano condiviso la perplessità sul provvedimento ma non intendevano apportare modifiche al testo perché era già stato sottoposto alla Commissione Europea per un parere preventivo al fine di sanare un’inottemperanza che aveva dato origine alle sopraccitate procedure di infrazione nei confronti dell’Italia. Nello stesso incontro era stata data l’assicurazione che la correzione sarebbe avvenuta in sede di revisione del D.M. 37/08, ma a oggi ancora non se ne parla (di questi tempi nel suddetto dicastero non si parla proprio, viste le disgrazie del suo ex titolare, non ancora rimpiazzato). In ogni caso, quanto accaduto è sicuramente un pericoloso precedente ed è sgradevole constatare che al Ministero dello Sviluppo Economico non si conosca (o si faccia finta di non conoscere) l’attività dei periti industriali che da decenni contribuisce, in modo inoppugnabile, alla crescita e alla sicurezza del nostro Paese, soprattutto per un Ministero che dovrebbe essere il motore del progresso.

LA RIFORMA DELLE PROFESSIONI: UNA GARANZIA PER I CITTADINI

di Amos Giardino

In Commissione Giustizia e Attività Produttive alla Camera dei Deputati in materia di riforma delle professioni intellettuali, finalmente, la maggioranza e l'opposizione, hanno cooperato costruttivamente per la realizzazione della riforma nella attuale legislatura. Con il lavoro svolto in questi due anni, ed alle audizioni tenutesi in 10 mesi, che hanno consentito ai rappresentanti di tutti i gruppi politici di comprendere le vere problematiche del mondo dei professionisti e la necessità di una riforma strutturale ed unitaria, che sia soprattutto a favore di quei giovani che, con coraggio e determinazione, scelgono di diventare liberi professionisti. Si è giunti ad una convergenza sui principi della riforma da parte del CUP (Comitato Unitario Professioni) e del PAT (Professioni Area Tecnica). Il 18 maggio 2010, infine, nel corso di una seduta congiunta delle Commissioni Giustizia ed Attività produttive, il Relatore On. Maria Grazia Siliquini, ha depositato il nuovo testo base (DDL Siliquini), accompagnato da una formale richiesta di separazione della riforma delle professioni intellettuali (ordini e collegi) da quella delle nuove professioni emergenti (associazioni). Su questa richiesta si è votato ed ottenuto un voto favorevole allo stralcio da parte dei componenti del PdL, Lega, UdC e IdV, e negativo del PD, che ha continuato a chiedere di procedere alla riforma degli ordini insieme a quella delle associazioni (COLAP ed altre).

Questo voto favorevole alla proposta del relatore, riveste una straordinaria importanza, poiché esso comporta la separazione immediata dei due processi di riforma, in quanto, per motivi regolamentari, il voto è definitivo e non richiede ulteriori passaggi in assemblea. Ne consegue pertanto che, da settembre, l'esame delle riforme procederà separatamente e cioè la riforma delle professioni intellettuali solo in Commissione Giustizia, lavorando nel merito sul testo base Siliquini; quella delle nuove professioni, non intellettuali, nella commissione delle Attività

Produttive. In tal modo, si è posta la parola "fine" ad una confusione che perdurava da circa dieci anni, con grave danno per i professionisti e i cittadini italiani.

Alla luce di ciò mi auguro che l'impegno preso dal Ministro Alfano sulla riforma delle professioni si traduca in una piena collaborazione col Parlamento, ove il lavoro è già in fase avanzata. Positiva è infatti la posizione recentemente assunta dal Ministro, che dopo alcune ipotesi precedenti che proponevano una riforma per settori, che a mio avviso andrà fatta solo dopo la riforma unitaria, si è espresso a sostegno della riforma unitaria di principi, e cioè di una legge quadro snella e di pochi articoli, che stabilisca i principi "cardine" per tutte le professioni intellettuali.

Del resto, nell'incontro che si è tenuto al Ministero della Giustizia, i rappresentanti degli ordini e dei collegi (CUP e PAT) hanno consegnato al Ministro una proposta di riforma basata sui medesimi principi contenuti nel testo unificato del Relatore On. Siliquini.

Pertanto, in attesa di sviluppi da parte dell'esecutivo, a settembre riprenderanno i lavori nel merito, con esame del testo base, esclusivamente in Commissione Giustizia, grazie al voto formale, trasversale e definitivo sulla separazione delle riforme.

La grande novità di questo testo, oltre la fine del sistema duale, consiste nella definizione di professione intellettuale direttamente collegata al percorso formativo, al tirocinio ed all'esame di Stato, prevedendo inoltre che ogni percorso formativo porti ad un'unica professione cancellando così definitivamente l'anomalia prodotta dal DPR 328/2001 che consentiva con lo stesso percorso formativo addirittura l'accesso a 6 diverse professioni con alcune classi di laurea triennale.



Amos Giardino

IPOSTESI DI TESTO BASE

COMMISSIONE GIUSTIZIA

C. 3 di iniziativa popolare, C. 503 Siliquini, C. 1553 Vietti C. 1590 Vitali, C. 1934 Froner,
C. 2077 Anna Teresa Formisano, C. 2239 Mantini e C. 3131 Buttiglione

IPOSTESI DI TESTO BASE

del relatore On.^{le} MARIA GRAZIA SILIQUINI

“RIFORMA PROFESSIONI INTELLETTUALI”



On. Maria Grazia Siliquini

CAPO I PRINCIPI GENERALI

ART. 1 (Ambito di applicazione).

1. La presente legge disciplina l'esercizio delle professioni intellettuali, stabilendone i principi fondamentali, in attuazione degli articoli 35, 38 u.c. e 117 della Costituzione, e nel rispetto della normativa comunitaria.
2. Per professione intellettuale si intende l'attività, anche organizzata in forma associata o societaria, diretta al compimento di atti ovvero alla prestazione di servizi e di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e in via prevalente con lavoro intellettuale, per la quale è richiesto un titolo di studio universitario o equipollente avente valore legale, il superamento dell'esame di Stato di cui all'art. 33, comma 5 della Costituzione e l'iscrizione in un albo professionale.
- 2.bis Sono equipollenti, in base al comma 2 del presente articolo, i titoli e le formazioni professionali in precedenza equiparati a quelli universitari.
3. È professionista intellettuale colui che esercita una professione intellettuale di cui al precedente comma, anche se in forma subordinata o parasubordinata.
4. Il professionista intellettuale è tenuto all'aggiornamento e alla formazione permanente secondo i criteri sanciti dal proprio ordinamento professionale.
5. Le norme della presente legge costituiscono principi generali degli ordinamenti professionali e possono essere modificate o derogate solo in virtù di modifica o abrogazione espressa.

ART. 2 (Attività professionali).

1. L'attività professionale è distinta dall'attività d'impresa. Essa si svolge nel rispetto delle norme deontologiche, a tutela del soggetto nell'interesse del quale la prestazione è resa e secondo i principi della personalità, dell'indipendenza e della responsabilità individuale diretta o comunque concorrente del professionista che svolge effettivamente la prestazione in presenza di società tra professionisti.
2. La legge determina le professioni intellettuali, definendone gli ordinamenti. Gli ordinamenti definiscono le competenze professionali sulla base del titolo di studio e dell'esame di Stato, nonché le attività professionali esercitabili dagli iscritti all'albo, con specifica indicazione di quelle eventualmente riservate.

ART. 2 BIS (Professionisti dipendenti).

1. I professionisti dipendenti esercitano la professione in conformità alle disposizioni della presente legge, fatte salve le incompatibilità connesse alla tipologia dell'impiego.
2. Nel caso in cui l'abilitazione professionale costituisca requisito per l'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato è obbligatoria l'iscrizione all'albo per l'espletamento delle relative mansioni, ai sensi di quanto previsto dagli ordinamenti professionali.
3. I professionisti dipendenti pubblici sono soggetti alle norme deontologiche, definite ai sensi degli ordinamenti professionali, nel rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione.

ART. 3 (Ordini professionali).

1. Gli Ordini professionali sono enti pubblici non economici a carattere associativo, sottoposti alla vigilanza del Ministero della giustizia e sono preposti alla vigilanza sugli iscritti agli albi professionali nel rispetto dei principi individuati nella presente legge.
1 bis. Agli Ordini professionali non si applicano la legge 21 marzo 1958, n. 259, e successive modificazioni, la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I Collegi professionali già istituiti all'entrata in vigore della presente legge assumono la denominazione di Ordini e sono soggetti alla medesima normativa.
2. Fatti salvi gli Ordini e Collegi professionali istituiti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, l'istituzione di nuovi Ordini è subordinata alla necessità di tutelare rilevanti interessi generali nello svolgimento di attività caratterizzate da asimmetrie informative e dal rischio di danni sociali conseguenti a prestazioni non adeguate.

3. Gli Ordini professionali hanno autonomia patrimoniale e finanziaria e determinano la propria organizzazione mediante appositi regolamenti, nel rispetto della presente legge.

ART. 4 (Accorpamenti degli Ordini professionali esistenti)

1. Il Ministro della Giustizia, nell'esercizio della sua funzione di alta vigilanza, su istanza dei Consigli Nazionali interessati, previa deliberazione dei rispettivi Congressi, propone al Governo l'accorpamento degli ordini e collegi esistenti.

2. Ciascun ordine, istituito con l'accorpamento, può comprendere professioni diverse purché attinenti alla medesima area e purché i relativi titoli per l'accesso siano conseguiti a seguito di formazione e tirocinio della medesima durata.

A ciascun ordine corrisponde un albo. Non sono ammesse sezioni riservate a soggetti in possesso di titoli di livello inferiore.

3. Dopo che si è provveduto alla ridefinizione e all'accorpamento degli ordini e collegi esistenti, con regolamento, sono stabiliti i titoli di laurea che consentono l'accesso ai relativi Ordini.

4. Sono fatti salvi i diritti maturati, alla data di entrata in vigore della presente legge, dagli iscritti nei registri dei tirocinanti, da coloro che hanno iniziato il percorso formativo di accesso alle professioni, nonché dagli iscritti agli ordini e collegi professionali esistenti. Questi, su proposta dei rispettivi consigli nazionali, previa deliberazione dei rispettivi congressi, sono iscritti negli ordini risultanti dalla ridefinizione e dall'accorpamento. È rispettato il principio della parità dei titoli assimilabili, equipollenti ed equiparati.

5. È soppressa la sezione "B" degli Ordini. Gli iscritti a tale sezione sono iscritti nell'Ordine corrispondente al rispettivo titolo.

ART. 5 (Accesso alla professione).

1. L'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista.

2. Fermo restando il possesso del titolo di studio previsto, per l'abilitazione all'esercizio di una professione intellettuale è prescritto un esame di Stato, al quale si accede previo espletamento del tirocinio professionale.

3. In casi eccezionali, la legge può prevedere una preventiva determinazione del numero di coloro che possono conseguire l'abilitazione all'esercizio di particolari attività professionali, che comportano lo svolgimento di pubbliche funzioni. In tali casi l'accesso alla professione si consegue mediante il ricorso a procedure di evidenza pubblica.

4. La disciplina del tirocinio si conforma a criteri che garantiscano l'effettivo svolgimento dell'attività formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione. È dovuto al tirocinante un equo compenso, avente natura indennitaria, commisurato al suo concreto apporto. Il relativo importo è fiscalmente detraibile dal professionista quale costo sostenuto per l'attività professionale. Al tirocinante non si applicano le norme sul contratto di lavoro per i dipendenti di studi professionali. La durata del tirocinio non può essere superiore a due anni.

4. bis - Secondo quanto previsto da ciascun ordinamento, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata fra i Consigli Nazionali e il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, in concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea magistrale (o specialistica). Il tirocinio, laddove l'ordinamento professionale lo consenta, può essere svolto in parte mediante la partecipazione a corsi di formazione per la preparazione degli esami di Stato, o all'estero, in ambito comunitario, sotto la responsabilità di un soggetto abilitato all'esercizio di professioni equiparate, ai sensi della normativa vigente in tema di riconoscimento delle qualifiche professionali.

4 ter. Il tirocinio può essere svolto, secondo quanto previsto da ciascun ordinamento e comunque sempre sotto la responsabilità di un professionista, anche presso amministrazioni e società che svolgono attività nel settore di riferimento della professione. Il professionista che accoglie presso il suo studio il tirocinante deve essere iscritto all'albo e avere una adeguata anzianità di iscrizione. Con una formazione universitaria o di riconosciuto valore equipollente si accede soltanto alla professione di riferimento.

5. L'esame di Stato è disciplinato con regolamento del Ministro di Giustizia, sentiti gli Ordini interessati, garantendo l'uniforme valutazione dei candidati e la verifica oggettiva del possesso delle conoscenze e delle attitudini necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale. Le prove per l'esame di Stato devono essere uniformi sul territorio nazionale. Nelle commissioni giudicatrici non più della metà dei commissari, tra cui il presidente, è designata dall'Ordine territoriale tra gli iscritti agli albi con adeguata anzianità di iscrizione.

ART. 6 (Tariffe).

1. Il professionista è tenuto a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico.

2. Il compenso spettante al professionista è pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico, avuto riguardo alle tariffe stabilite con decreto del Ministro della Giustizia nell'interesse generale. È possibile pattuire anche compensi in deroga alle tariffe.

3. Le tariffe professionali sono stabilite ogni triennio, su proposta dei rispettivi consigli nazionali, sentito il Consiglio di Stato, e indicano i livelli minimi e massimi, non vincolanti in caso di determinazione consensuale avvenuta ai sensi del comma che precede.

4. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale di compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale è resa anche nell'interesse dei terzi si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto del Ministro della Giustizia.

5. Per professioni che non hanno una tariffa stabilita dalla legge, il compenso per la prestazione deve essere stabilito su accordo delle parti con determinazione consensuale scritta all'atto del conferimento dell'incarico, o, in difetto, dal giudice, anche arbitrale.

6. Sono fatte salve le disposizioni vigenti che stabiliscono tariffe, aliquote, tabelle di compensi e corrispettivi per attività professionali per materie ovvero per settori determinati.

ART. 7 (Pubblicità informativa all'utenza).

1. Il professionista può pubblicizzare il proprio nome, titolo e albo di appartenenza, le materie o i settori di attività prevalente, le eventuali specializzazioni conseguite nonché la ragione sociale della società tra professionisti di cui fa parte. È proibita ogni forma pubblicitaria comparativa, ingannevole, enfatica o comunque non compatibile con l'immagine e il decoro della professione esercitata.
2. Gli Ordini professionali, con i regolamenti di cui all'articolo 3, attuano i principi del comma 1 stabilendo i parametri di correttezza dell'informazione pubblicitaria.

ART. 8 (Assicurazione obbligatoria).

1. Il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.
2. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza assicurativa stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Gli estremi della polizza collettiva di cui al comma 5 o di quelle individuali attuative dell'obbligo sono resi disponibili ai terzi senza alcuna formalità presso l'Ordine territoriale.
3. La violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 comporta l'apertura del procedimento disciplinare a carico del professionista. Gli ordinamenti professionali stabiliscono le sanzioni disciplinari applicabili a seguito dell'accertamento delle violazioni.
4. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente articolo possono essere negoziate, in convenzione per i propri iscritti, dagli Ordini di appartenenza e da enti previdenziali dei professionisti.
5. I Consigli Nazionali possono provvedere a forme collettive di assicurazione per la responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività professionale, uniformi per tutti gli iscritti all'Albo, con oneri a carico del proprio bilancio. L'impresa assicuratrice è scelta con procedure ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia. Nell'ipotesi di ricorso a forme collettive di copertura assicurativa, è fatta salva la facoltà di ciascun professionista di stipulare polizza aggiuntiva a proprie spese. Il Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro delle Attività Produttive, sentiti i Consigli Nazionali, individua con decreto il massimale minimo delle polizze assicurative individuali e collettive di ciascuna categoria professionale.

ART. 9 (Agevolazioni e incentivi).

I provvedimenti che introducono agevolazioni o incentivi diretti a favorire la ricerca, lo sviluppo dell'occupazione e gli investimenti, devono essere diretti anche ai soggetti che esercitano attività professionali, sia in forma individuale sia associata. In ogni caso, l'importo dei costi sostenuti dal professionista per la partecipazione a corsi di formazione o eventi formativi, riconosciuti ai fini della formazione permanente, è fiscalmente detraibile per l'intero ammontare, limitatamente al raggiungimento del numero minimo di crediti annuali richiesto dai singoli ordinamenti.

ART. 9 BIS (Casse di previdenza).

1. Gli enti di previdenza obbligatori per i professionisti, già disciplinati dal D.lgs. 30 giugno 1994, n. 509, e dal D.lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, pur perseguendo finalità pubblicistiche, mantengono autonomia normativa e gestionale, senza finanziamenti diretti o indiretti da parte dello Stato.
2. Possono essere accorpati esclusivamente tra loro su decisione dei rispettivi organi deliberativi, ma solo per comprovate esigenze di efficienza e sicurezza nell'erogazione delle prestazioni agli aventi diritto.

**CAPO II
STRUTTURA DEGLI ORDINI**

ART. 10 (Organi degli Ordini professionali).

1. Gli Ordini professionali sono organizzati territorialmente secondo i loro ordinamenti professionali.
2. Gli organi di governo degli Ordini professionali a livello territoriale sono:
 - a) il consiglio dell'ordine territoriale;
 - b) il presidente.
3. Il consiglio dell'ordine territoriale è eletto dagli iscritti all'albo riuniti in assemblea e dura in carica quattro anni. Le modalità elettorali sono stabilite in ciascun ordinamento professionale. Gli ordinamenti professionali definiscono le modalità per la nomina del Presidente, vicepresidente, segretario e tesoriere.
4. I bilanci dell'Ordine territoriale sono sottoposti al controllo del collegio dei revisori, composto da tre membri effettivi e due supplenti, che durano in carica quattro anni scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori legali. Il collegio dei revisori è eletto dagli iscritti all'albo riuniti in assemblea e dura in carica quattro anni. I componenti del collegio dei revisori non sono eleggibili per più di due mandati consecutivi.
5. Gli organi di governo degli Ordini professionali a livello nazionale sono:
 - a) il consiglio nazionale;
 - b) il presidente;
 - c) il comitato esecutivo;
 - d) l'assemblea generale;
6. Il consiglio nazionale è eletto dai consigli locali e resta in carica per quattro anni. Le modalità elettorali sono stabilite in ciascun ordinamento professionale. Gli ordinamenti professionali definiscono le modalità per la nomina del Presidente, vicepresidente, segretario e tesoriere.

7. Gli ordinamenti professionali possono prevedere l'istituzione di un comitato esecutivo composto dal presidente e da due a quattro membri designati dal consiglio nazionale a maggioranza assoluta dei componenti. Le funzioni attribuite al comitato esecutivo sono definite con regolamento adottato dal Consiglio Nazionale.

8. I bilanci del Consiglio Nazionale sono sottoposti al controllo del collegio dei revisori, composto da tre membri effettivi e due supplenti, che durano in carica quattro anni scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori legali. Il collegio dei revisori è eletto dai Presidenti degli Ordini territoriali riuniti in assemblea. I componenti del collegio dei revisori non sono eleggibili per più di due mandati consecutivi.

ART. 11 (Funzioni del Consiglio Nazionale).

1. Il Consiglio Nazionale rappresenta istituzionalmente, a livello nazionale, gli iscritti nell'albo e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti.

2. Al consiglio nazionale sono affidate le seguenti funzioni:

1. l'adozione di un regolamento per:

- a) la definizione della propria organizzazione e degli affari di propria competenza;
- b) la proposizione del regolamento di cui all'art. 3 comma 3;
- c) la tenuta e l'aggiornamento periodico degli albi;
- d) la verifica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione agli albi;
- e) la certificazione attestante la qualificazione professionale e controllo sulla permanenza dei requisiti di iscrizione agli albi;
- f) la formazione professionale e l'alta formazione, d'intesa con le università;
- g) la disciplina della pubblicità professionale;
- h) l'esercizio dell'azione disciplinare da sottoporre all'approvazione del Ministro della Giustizia.

2. la determinazione della misura degli oneri associativi a carico degli iscritti agli Ordini territoriali destinati alle spese di organizzazione e funzionamento;

3. l'adozione del codice di deontologia professionale;

4. la deliberazione delle nomine e delle designazioni in ambito nazionale;

5. l'emanazione di direttive generali e la definizione di obiettivi, priorità e programmi relativi all'attività di formazione e aggiornamento professionale;

6. la formulazione di pareri sui progetti di legge e di regolamenti che interessano la professione;

il coordinamento e la promozione dell'attività dei Consigli degli ordini territoriali per favorire le iniziative intese al miglioramento e al perfezionamento della categoria;

7. la vigilanza sul regolare funzionamento dei Consigli degli ordini territoriali;

8. la formulazione di pareri in merito alla riunione degli ordini territoriali e alla loro separazione;

9. la definizione di livelli minimi di qualità delle principali prestazioni professionali, anche d'intesa con altri Consigli Nazionali di professioni appartenenti alla medesima area;

10. la decisione in via amministrativa avverso le deliberazioni dei Consigli degli ordini territoriali in tema di iscrizione e cancellazione all'albo e all'elenco speciale, in materia disciplinare e sui ricorsi in materia elettorale;

11. la formulazione della proposta al Ministro della Giustizia delle tariffe professionali;

ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legge e dai regolamenti.

ART. 11 BIS (Funzioni dei Consigli degli Ordini territoriali).

1. Il Consiglio dell'ordine territoriale rappresenta istituzionalmente, a livello locale, gli iscritti nell'albo, promuovendo i rapporti con gli enti locali.

2. Gli Ordini territoriali esercitano le seguenti funzioni:

a) provvedono alla tenuta degli albi, al loro aggiornamento e alla verifica periodica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione;

b) determinano la misura degli oneri associativi a carico degli iscritti agli Ordini territoriali destinati alle spese di organizzazione e funzionamento;

c) formulano proposte o pareri nei confronti degli organi di livello nazionale;

d) al fine del mantenimento dei requisiti per l'esercizio della professione degli iscritti, attraverso l'obbligo della formazione continua, provvedono all'accreditamento, all'organizzazione e al controllo dei percorsi formativi di aggiornamento obbligatori, nel rispetto dei regolamenti adottati dal Consiglio Nazionale, organizzando appositi corsi, anche di intesa con università e istituzioni o associazioni scientifiche e culturali. Per l'organizzazione dei corsi di formazione e di aggiornamento i consigli degli Ordini possono promuovere la costituzione di fondazioni anche con la partecipazione di soggetti pubblici e privati. In ogni caso l'organizzazione dei corsi non costituisce esercizio di attività commerciale;

e) esercitano i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;

f) curano l'organizzazione degli uffici e la gestione del personale dipendente;

g) promuovono o resistono alle liti con l'eventuale potere di conciliare e transigere;

h) formulano i pareri in materia di liquidazione degli onorari a richiesta degli iscritti e della pubblica amministrazione;

i) svolgono le altre funzioni previste dagli ordinamenti professionali e da altre disposizioni di legge o regolamentari.

ART. 12 (Assemblea generale).

1. Il congresso nazionale è l'assemblea generale di ogni professione organizzata in Ordine. Essa favorisce la partecipazione della categoria professionale alla vita politica, sociale ed economica del Paese, onde garantire in ogni sede l'indipendenza e l'autonomia dei professionisti.
2. L'assemblea generale è formata dai delegati eletti in ciascun Ordine territoriale in proporzione al numero degli iscritti.
3. L'assemblea generale delibera sul codice deontologico e sui regolamenti proposti dal Consiglio nazionale ai sensi dell'art. 11.
4. L'assemblea generale è convocata, si celebra e delibera ogni anno. I singoli ordinamenti professionali, prevedono le modalità di formazione dello statuto e del regolamento dell'assemblea generale.

ART. 13 (Assemblea locale).

1. L'assemblea locale è composta da tutti gli iscritti all'Ordine locale.
2. L'assemblea locale elegge il consiglio dell'Ordine locale, approva annualmente i bilanci presentati dal consiglio dell'Ordine locale e delibera sulle altre questioni attribuitegli ai sensi dell'ordinamento professionale.

**CAPO III
CONTROLLO DEONTOLOGICO E AMMINISTRATIVO**

ART. 14 (Funzione disciplinare e consigli di disciplina).

1. Gli ordinamenti professionali prevedono l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina. La carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale è incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali. Gli ordinamenti professionali definiscono i requisiti per la nomina a membro degli organi nazionali e territoriali di disciplina.
2. Il procedimento disciplinare si svolge secondo le norme stabilite dai regolamenti formulati dal Consiglio Nazionale e approvati dal Ministro della Giustizia, le quali devono assicurare il diritto dell'incolpato a conoscere le violazioni che gli sono contestate, a prendere cognizione ed estrarre copia dei documenti che formano il fascicolo, a nominare come difensore un avvocato ovvero anche un collega del proprio Ordine professionale, a presentare memorie a discolta, ad essere personalmente sentito durante l'udienza della commissione e in generale rispettare il principio del contraddittorio e del giusto procedimento.
3. Non sono ammesse sanzioni diverse dalle seguenti:
 - a) l'ammonizione, che consiste in un richiamo scritto comunicato all'interessato;
 - b) la censura, che consiste in una nota di biasimo resa pubblica;
 - c) la sospensione, che consiste nell'inibizione dall'esercizio della professione per un periodo massimo di diciotto mesi;
 - d) la radiazione, che consiste nella cancellazione dall'albo.
4. I ricorsi avverso le decisioni dell'organo territoriale di disciplina sono proposti innanzi all'organo nazionale di disciplina.
5. L'illecito disciplinare si prescrive in cinque anni.

ART. 15 (Controllo sugli atti degli Ordini professionali e sugli organi degli Ordini professionali).

1. La vigilanza sull'attività e la gestione degli Ordini professionali è affidata al Ministro della giustizia.
2. Al fine di cui al comma 1, le deliberazioni concernenti l'approvazione dei regolamenti sono inviate entro quindici giorni dall'approvazione al Ministro della giustizia, che formula eventuali osservazioni o la richiesta di riesame entro un mese dal ricevimento. Il decorso del termine senza inoltro di tali osservazioni o richieste vale quale assenso.
3. I consigli territoriali degli Ordini professionali possono essere sciolti con decreto del Ministro della giustizia, previo parere del consiglio nazionale dell'Ordine, quando compiono atti di grave e persistente violazione della legge e per impossibilità di funzionamento.
4. Con il decreto di cui al comma 1 è nominato un commissario straordinario che esercita le attribuzioni conferitegli dal decreto medesimo.

ART. 16 (Consiglio nazionale delle professioni intellettuali)

1. Il Consiglio nazionale delle professioni ne esprime la rappresentanza istituzionale e coordina gli indirizzi espressi dai Congressi nazionali delle singole professioni attraverso i rispettivi organismi rappresentativi, al fine di valorizzare la rilevanza sociale ed economica delle professioni intellettuali, favorendone la partecipazione all'organizzazione politica, sociale ed economica del Paese.
2. Il Consiglio nazionale delle professioni è formato da un rappresentante designato, secondo le proprie regole statutarie, dall'organismo di rappresentanza di ciascuna professione. Nella sua prima seduta il Consiglio nazionale delle professioni, convocato e presieduto dal consigliere più anziano, adotta a maggioranza un regolamento per la definizione della propria organizzazione, determina il contributo annuale a carico degli Ordini nazionali per le spese necessarie al proprio funzionamento e all'esercizio delle sue funzioni, indi elegge le cariche previste dal regolamento.
3. Il Consiglio nazionale delle professioni deve essere consultato qualora il Governo o il Parlamento intendano consultare le parti sociali.

**CAPO IV
NORME TRANSITORIE E DELEGA AL GOVERNO
(omissis...)**

STRESS LAVORO-CORRELATO: UNA NUOVA FRONTIERA DEL RISCHIO

di Aldo Novellini

1. GENERALITÀ

Lo stress lavoro-correlato - ossia quel complesso di disfunzioni fisiche, psicologiche e sociali del lavoratore dovuto al fatto di non sentirsi capace di rispondere positivamente a determinate attese o richieste - è sempre più diffuso. A ciò contribuiscono molteplici fattori quali la precarietà lavorativa (troppo spesso sottovalutata), l'incertezza professionale, gli incessanti mutamenti organizzativi connesso allo sviluppo tecnologico.

Le statistiche dicono che nell'Unione europea il 20% dei lavoratori (circa 40 milioni di persone) sono vittime di stress lavoro-correlato. In Italia il fenomeno riguarda 4,5 milioni di lavoratori. La fascia di età più colpita è quella tra i 35 e i 45 anni; le donne sono più coinvolte in questo rischio rispetto agli uomini.

Sembra che buona parte delle assenze per malattia siano riconducibili allo stress.

Siamo di fronte ad un problema che genera per il sistema produttivo un costo a livello europeo di 20 miliardi di euro.

Intervenire sulle cause che provocano questo stress, oltre che per una doverosa tutela delle persone che lavorano, diventa imprescindibile anche per ridurre questo salasso economico e recuperare qualche punto di produttività.

2. LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO-CORRELATO

In considerazione del progressivo diffon-

dersi di questa problematica il legislatore, nel nuovo T.U. sulla sicurezza (D.Lgs. 81/08), ha specificamente previsto per il datore di lavoro l'obbligo di valutare questa tipologia di rischio.



Aldo Novellini

Il tema dello stress lavoro-correlato resta tuttavia in attesa di una più precisa definizione e a poco soccorre la precisazione legislativa, inserita nel comma 1, dell'art. 28, del decreto 81, di attenersi, per la sua valutazione, ai contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004. Questo accordo fornisce alcune indicazioni ma non elimina totalmente i molteplici dubbi ancora oggetto di approfondimenti e riflessioni da parte degli esperti.

Anche per questo motivo l'entrata in vigore dell'obbligo di valutazione, prevista per il 1° agosto, è stata rinviata al 31 dicembre 2010.

La Commissione Consultiva sulla salute e la sicurezza, incaricata di emanare specifiche linee guida su questo rischio per le aziende con meno di 10 lavoratori (ovvero la stragrande maggioranza delle imprese italiane) non ha infatti concluso i propri lavori.

Troppi i nodi ancora da sciogliere. E per di più, a complicare le cose, si aggiunge il fatto che la sicurezza del lavoro è materia ripartita tra Stato e Regioni cosicché si creano

spesso defatiganti conflitti di competenza.

Se tutto va bene, se ne riparlerà insomma per fine anno.

3. OGGETTO DELLA VALUTAZIONE

Quando si pensa allo stress lavoro-correlato vengono innanzi tutto in mente le molestie lavorative, altresì denominate mobbing. Problematica non totalmente estranea agli effetti dello stress lavoro-correlato, ma che è di tutt'altra natura essendo frutto di una volontà dolosa cui può solo porsi rimedio a posteriori, quando il danno si è già prodotto.

La valutazione dello stress va invece ricondotta ad un'analisi preventiva seguita da adeguate misure per eliminare, o ridurre, il rischio.

Il mobbing è inoltre normalmente circoscritto alla sfera del singolo individuo mentre lo stress è prettamente un tema collettivo legato all'organizzazione del lavoro.

Un aspetto, quello organizzativo che, a differenza del vecchio 626/94, il recente T.U. (D.Lgs. 81/08) ha messo fortemente in rilievo come uno dei cardini di una buona gestione aziendale della salute e la sicurezza del lavoro.

Lo stress lavoro-correlato è l'effetto di una serie di situazioni lavorative rispetto alle quali il dipendente reagisce in base al suo temperamento, alla sua emotività e alla sua esperienza.

Le risposte delle persone allo stress sono diverse secondo una scala di gravità: adattamento, allarme, resistenza, esaurimento.

Ne conseguono forti ripercussioni sull'attività lavorativa con conseguenze quali: scarsa

collaborazione, conflittualità, infortuni, assenteismo, turn over.

Una notevole influenza stressogena deriva anche da fattori extra lavorativi (familiari, sociali, ecc.) su cui il datore di lavoro non può evidentemente incidere e che restano pertanto estranei alla sua valutazione.

4. MODALITÀ PER SVOLGERE LA VALUTAZIONE

Per ridurre il livello di stress e governarlo sin tanto che si può, il datore di lavoro deve svolgere un'attenta analisi del contesto lavorativo per verificare se vi è questo tipo di rischio che, fra l'altro, non è affatto detto sia generalizzato, potendo infatti annidarsi soltanto in alcuni comparti in cui si articola l'azienda.

Il processo valutativo si fonda sui seguenti criteri:

- analisi del modello aziendale (sviluppo professionale e di carriera, ruoli gerarchici, gradi di autonomia decisionale, ecc.);
- precisa individuazione delle mansioni (carichi di lavoro, turni, ripetitività, controlli ravvicinati, trasferte, reperibilità o interferenze del lavoro con la vita privata, ecc.);
- presenza di possibili fattori soggettivi (consultazione dei lavoratori, ecc.);
- verifica delle condizioni lavorative e dell'ambiente di lavoro (microclima, rumorosità, ecc.);
- presa visione dei dati di analoghe realtà aziendali (pubblicazioni Inail);
- individuazione misure preventive e protettive.

Occorre per quanto possibile svolgere indagini oggettive, evitando approcci troppo

centrati sulle percezioni soggettive. Si tratta non tanto di mettere a fuoco come si sente il lavoratore ma come oggettivamente si lavora.

In ausilio all'analisi sul campo vi sono le norme ISO 6385 (principi ergonomici dei sistemi di lavoro) e ISO 10075 (principi guida dell'ergonomia applicati al lavoro mentale).

5. L'APPORTO DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA

Ulteriori elementi per la valutazione possono derivare dalle risultanze della sorveglianza sanitaria svolta dal medico competente sui lavoratori delle categorie a rischio (attività con videoterminale, movimentazione manuale dei carichi, autisti, agenti chimici, ecc...). Finalità della sorveglianza è di giungere, attraverso periodiche visite mediche, ad una riduzione delle malattie professionali (rischi specifici).

Proprio gli accertamenti sanitari possono quindi rivelarsi un prezioso punto di osservazione per monitorare, per quanto possibile, il disagio psicociale o l'insorgere di malattie aspecifiche, causate da stili e condizioni complessive di vita.

Si tratta peraltro di problematiche non facilmente valutabili poiché sfuggono a misurazioni quantitative standard, mancando per di più criteri omogenei di analisi anche per le mille sfaccettature dell'universo lavorativo (dimensione delle aziende, classi di rischio, ecc...).

Come potenziali segnali della presenza di stress aziendale si può però tener conto di alcuni indicatori di natura:

- oggettiva: assenteismo, livello di infortuni e di malattie professionali, turn over;
- soggettiva: questionari compilati dal per-

sonale o test di autovalutazione.

Altri dati da considerare, esaminando gli aggregati della sorveglianza sanitaria, sono il numero di visite richieste direttamente dai dipendenti (ai sensi art. 41, D.Lgs. 81/08) o i giudizi di idoneità con limitazioni, con prescrizioni o di non idoneità redatti dal medico competente.

Un ruolo particolarmente utile può essere giocato, per i diversi comparti produttivi, dalle associazioni di categoria o anche dalle Asl, con la predisposizione di dati omogenei relativi a diverse realtà aziendali così da disporre di un'ampia materia di confronto.

6. CONCLUSIONI

In definitiva il legislatore chiede, una volta di più, al datore di lavoro una verifica complessiva di tutti i processi aziendali. Si tratta in buona sostanza di conseguire un'adeguata conoscenza dell'ambiente lavorativo e delle procedure organizzative nonché, nello stesso tempo, di definire appositi strumenti di controllo che permettano di far emergere situazioni di rischio.

Il classico armamentario valutativo posto dai tipici canoni dell'ordinamento in materia di salute e sicurezza del lavoro. Cose quindi ormai note e ben collaudate.

Il fatto che la valutazione affronti una materia ancora poco conosciuta e dai contorni di per sé piuttosto fluidi aumenta certo l'impegno del datore di lavoro.

D'altra parte, è evidente che per raggiungere un ottimale livello di sicurezza in azienda debbono essere analizzati tutti i rischi, compresi quelli di più recente ed ancora poca precisa conoscenza.

IL REATO DI LOTTIZZAZIONE ABUSIVA E LA "CONFISCA URBANISTICA"

Avv. Stefano Comellini - www.avvocatocomellini.it

1. IL REATO DI LOTTIZZAZIONE ABUSIVA

Il reato di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio si ha¹ *"quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione; nonché quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio"*.

Il reato può, quindi, integrarsi sia con il compimento di *atti giuridici* sia nell'esercizio di *attività materiali*, richiedendosi solo che tali atti ed attività risultino finalizzati ad un nuovo insediamento urbano.

Secondo la giurisprudenza ormai consolidata della Corte di Cassazione², il reato di lottizzazione abusiva può configurarsi:

– in presenza di un intervento sul territorio tale da comportare una nuova definizione dell'assetto preesistente in zona non urbanizzata o non sufficientemente urbanizzata, per cui esiste la necessità di attuare le previsioni dello strumento urbanistico generale attraverso la redazione di un pia-

no esecutivo e la stipula di una convenzione lottizzatoria adeguata alle caratteristiche dell'intervento di nuova realizzazione;

– ma anche allorquando detto intervento non potrebbe in nessun caso essere realizzato poiché, per le sue connotazioni oggettive, si pone in contrasto con la destinazione programmata del territorio comunale.



Avv. Stefano Comellini

La lottizzazione è configurabile anche in relazione ad un solo edificio qualora si configuri un'esigenza di raccordo con il preesistente aggregato urbano e di potenziamento delle opere di urbanizzazione³.

Tuttavia, qualora si agisca sul territorio con modalità non consentibili neppure attraverso la predisposizione di un piano attuativo, ponendo in essere un'attività finalizzata ed idonea a snaturare la programmazione dell'uso del territorio stesso delineata nello strumento urbanistico generale, deve ritenersi del tutto ultroneo ogni riferimento all'incidenza del nuovo insediamento sullo stato di urbanizzazione esistente.

La norma precettiva di cui all'art. 30 trova completamento nell'art. 44 dello stesso T.U. che, al primo comma, fissa la sanzione dell'arresto fino a due anni e dell'ammenda da 30.986 a 103.290 euro e, al secondo comma, prevede che: *"la*

¹ Art. 30, comma 1, DPR 6 giugno 2001 n. 380, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.

² Per tutte Cass. pen. Sez. III, 21.12.2009, n. 48924 con ivi ampi riferimenti di giurisprudenza.

³ Cons. Stato, sez. V, 15.2.2001, n. 790. Cfr anche Cass., sez. III, 13.6.2008, n. 24096.

sentenza definitiva del Giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terreni, abusivamente lottizzati, delle opere abusivamente costruite. Per effetto della confisca i terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del comune nel cui territorio è avvenuta la lottizzazione. La sentenza definitiva è titolo per la trascrizione nei registri immobiliari”.

Si tratta della cd. *confisca urbanistica*, di natura obbligatoria, che dalla giurisprudenza, a lungo, è stata ritenuta di natura prettamente amministrativa, con la conseguenza che essa si riteneva applicabile anche nei confronti dei terzi acquirenti degli immobili, pur se in buona fede ed estranei alla commissione del reato di lottizzazione abusiva.


2. IL MUTAMENTO DELLA DESTINAZIONE DI USO

La Corte Suprema, in una pronuncia ormai remota⁴, aveva affermato che il mutamento di destinazione d'uso non è idoneo ad integrare il reato di lottizzazione abusiva, poiché *“una corretta interpretazione dell’allora vigente art. 18 della L n. 47/1985 non consente di intravedere il reato di lottizzazione se non quando siano modificati i terreni e non gli edifici”*.

La decisione è stata superata dalla più recente giurisprudenza di legittimità sulla considerazione che

- anche il mutamento di destinazione d'uso di edifici già esistenti può incidere sull'assetto urbanistico dei terreni sui quali essi insistono e può, altresì, comportare la necessità di nuovi interventi di urbanizzazione;
- sussistono differenze quantitative e qualitative delle opere di urbanizzazione nelle differenti zone e per le diverse destinazioni d'uso, tanto che

la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto necessaria una variante allo strumento urbanistico generale per poter concedere l'autorizzazione ad eseguire una lottizzazione con cui venga attuato un mutamento della destinazione di zona.



Sul punto, la Cassazione⁵ ha rilevato che la configurabilità del reato di lottizzazione abusiva nelle ipotesi di modificazione della destinazione d'uso degli edifici non contrasta con il testo dell'art. 30, comma 1, T.U., poiché l'alienazione frazionata dei singoli immobili deve, comunque, ritenersi, per il principio dell'accessione, intimamente connessa al frazionamento in lotti (o allo scorporo sia pure soltanto materiale) del terreno sul quale quegli immobili sono stati edificati.

La Corte ha posto in rilievo che la norma, facendo testuale riferimento al *“frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti”* - ha inteso (nell'ottica della necessaria idoneità degli atti a mettere in pericolo la pianificazione territoriale e della individuazione della loro direzione inequivoca ed oggettiva a conseguire lo scopo illecito) anticipare la tutela penale dell'interesse protetto da una fattispecie criminosa che, per la sua natura contravvenzionale, non prevede la rilevanza penale del tentativo.

Del resto, anche le Sezioni Unite della Corte⁶ ebbero ad affermare che, per la configurabilità del reato all'epoca previsto dall'art. 17, lett. b), ultima ipotesi, della L. n. 10/1977, la nozione di *“lottizzazione dei terreni a scopo edilizio”* [allora ex art. 28 della L. urbanistica n. 1150/1942, modi-

⁴ Cass. pen., Sez. III, 8.05.1991, Ligresti ed altri.

⁵ Cass. pen. Sez. III, 17.03.2009, n. 17865.

⁶ Già con la sentenza 28.11.1981, Giulini.

ficato dalla L. n. 765/1967] non comprendeva soltanto i casi di frazionamento di area, ma (alla stregua della *ratio legis* e degli interessi tutelati) doveva “*essere estesa sino a comprendere qualsiasi forma di insediamento urbano, non autorizzabile o non legittimamente autorizzato, realizzato attraverso l'utilizzazione edilizia del territorio*”. Questo per il verificarsi, in ogni caso, del pregiudizio delle autonome scelte programmatiche sull'uso del territorio, riservate dalla legge alla competenza del Comune, nonché il condizionamento della pubblica Amministrazione ad eseguire le correlate opere di urbanizzazione primaria e secondaria ed a sopportare i relativi costi. Solo tale interpretazione, già secondo tale pronuncia, “*sembra poter comprendere le varie e diverse accezioni del termine lottizzazione, nei momenti e negli aspetti eterogenei e multiformi, effettivi o simulati, nei quali essa ha dimostrato, nel tempo, di potersi concretizzare e sviluppare*”.

3. LA RESPONSABILITÀ DEGLI ACQUIRENTI DELLE UNITÀ IMMOBILIARI

Il reato di lottizzazione abusiva, nella molteplicità di forme che lo contraddistinguono in concreto, può essere realizzato, secondo la concorde giurisprudenza, da una pluralità di soggetti, i quali, secondo le regole del concorso di persone nel reato, possono partecipare alla commissione del fatto con condotte anche eterogenee e diverse da quella strettamente costruttiva, purché ciascuno di essi apporti un contributo causale alla verifica dell'illecito e senza che vi sia alcuna necessità di un accordo preventivo.

La lottizzazione abusiva negoziale - in particolare - ha carattere generalmente plurisoggettivo, poiché in essa normalmente confluiscono condotte convergenti verso un'operazione unitaria

caratterizzata dal nesso causale che lega i comportamenti dei vari partecipanti (quantomeno del venditore-lottizzatore e dell'acquirente) diretti a condizionare la riserva pubblica di programmazione territoriale.



La condotta dell'acquirente, infatti, si inserisce con un determinante contributo causale alla concreta attuazione del disegno criminoso del venditore⁷, senza che sia necessario un previo accordo con il venditore, essendo sufficiente, al contrario, una semplice adesione al disegno criminoso, posta in essere anche attraverso la violazione (volontaria o negligente) di specifici doveri di informazione e conoscenza.

Gli acquirenti devono, pertanto, essere cauti e diligenti nell'informarsi sulle previsioni urbanistiche di zona, sicché “*il compratore che omette di acquisire ogni prudente informazione circa la legittimità dell'acquisto si pone colposamente in una situazione di inconsapevolezza che fornisce, comunque, un determinante contributo causale all'attività illecita del venditore*”⁸.

Le posizioni sono separabili, invece, se risulta provata la malafede dei venditori, che, traendo in inganno gli acquirenti, li convincono della legittimità delle operazioni⁹.

Neppure l'acquisto del sub-acquirente può essere considerato di per sé legittimo qualora si consideri che l'utilizzazione delle modalità dell'acquisto successivo ben potrebbe costituire un sistema elusivo, surrettiziamente finalizzato a vanificare le disposizioni legislative in materia di lottizzazione negoziale¹⁰.

⁷ Cass., sez. unite, 27.3.1992, n. 4708.

⁸ Cass., sez. III, 26.6.2008, Belloi ed altri.

⁹ Cass., sez. III, 26.1.1998, Cusimano.

¹⁰ Cass., sez. III, 8.11.2000, Petracchi.

4. LA CONFISCA URBANISTICA

Come già si è detto, l'accertamento definitivo da parte del giudice penale del reato comporta (art. 44, comma 2, T.U.¹¹) la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite, con acquisizione degli stessi, di diritto e gratuitamente, al patrimonio del Comune nel cui territorio è avvenuta la lottizzazione.

La prevalente giurisprudenza della Cassazione, a lungo, aveva ricondotto la confisca urbanistica alla nozione di sanzione amministrativa, con la conseguenza che essa dovesse essere obbligatoriamente applicata dal giudice penale a fronte dell'accertamento giudiziale circa la sussistenza di una lottizzazione abusiva, indipendentemente da una pronuncia di condanna¹².

Tuttavia, sul punto di recente è intervenuta la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo¹³, che, a fronte di una sentenza della Cassazione che aveva disposto la confisca pur ritenendo insussistente l'elemento soggettivo del reato di lottizzazione abusiva, ha affermato che il provvedimento di cui al citato art. 44, comma 2, del T.U.: *“non tende alla riparazione pecuniaria di un danno, ma mira nella sua essenza a punire per impedire la reiterazione di trasgressioni a prescrizioni stabilite dalla legge”*. Trattasi, quindi, di una “pena” ai sensi dell'art. 7 della Convenzione¹⁴ che, qualora comminata senza che sia stata stabilita l'esistenza di dolo o colpa dei destinatari di essa, costituisce infrazione dello stesso art. 7, che *“esige, per punire, un legame di natura intellettuale (coscienza e volontà) che permetta di rilevare un elemento di responsabilità nella con-*

dotta dell'autore materiale del reato”.

In particolare, nel caso in esame, la Corte Europea, rilevava che lo stesso Giudice italiano aveva definitivamente affermato che gli imputati avevano commesso un errore inevitabile e scusabile nell'interpretazione delle norme violate, poiché *“la legge regionale applicabile, combinata con la legge nazionale, era oscura e mal formulata; la sua interferenza con la legge nazionale in materia aveva prodotto una giurisprudenza contraddittoria; i responsabili del Comune di Bari avevano autorizzato la lottizzazione e rassicurato i ricorrenti quanto alla sua regolarità”*.

La Corte di Strasburgo, nel caso di specie, ha ritenuto perciò *“arbitraria”* la confisca (considerata *“sanzione penale”*) applicata a soggetti che, a fronte di una base legale *“non accessibile e non prevedibile”*, non erano stati messi in grado di conoscere il senso e la portata della legge penale, *“a causa di un errore insormontabile che non può in alcun modo essere imputato a colui o colei che ne è vittima”*.

In linea con tale decisione della Corte Europea, la Cassazione¹⁵ ha, successivamente, affermato, il principio di diritto secondo il quale *“il giudice, per disporre legittimamente la confisca, deve svolgere tutti gli accertamenti necessari per la configurazione sia della oggettiva esistenza di una illecita vicenda lottizzatoria sia di una partecipazione, quanto meno colpevole, alla stessa dei soggetti nei confronti dei quali la sanzione venga adottata, e di ciò deve dare conto con motivazione adeguata”*.

¹¹ Analoga previsione già era prevista dall'abrogato art. 19 L. 28.02.1985 n. 47.

¹² Fatta eccezione, ovviamente, per l'ipotesi di assoluzione perché il fatto non sussiste. Per tutte, da ultimo, Cass., sez. III, 21.9.2007, n. 35219, ric. Arcieri ed altri.

¹³ Sezione II, 20.1.2009, Ricorso n. 75909/01 proposto contro l'Italia dalla s.r.l. “Sud Fondi” ed altri. Si tratta del noto caso Punta Perotti.

¹⁴ Articolo 7 - *Nessuna pena senza legge. 1. Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.*

¹⁵ Cass. pen. Sez. III, 21.10.2009, n. 48924; Sez. III, 29.09.2009, n. 42178; Sez. III, 17.03.2009, n. 17865.

OBBLIGO DELLE VERIFICHE DI CUI AL D.P.R. 462/01 NEI CONDOMINI?

di Mirko Bognanni

Per meglio comprendere il caso che mi accingo a raccontare, inizio con un breve riassunto storico dei dettami legislativi che hanno sempre imposto al datore di lavoro l'obbligo delle verifiche periodiche sugli impianti di terra, nei luoghi di lavoro ove sono presenti lavoratori subordinati.

Nel 1955 il D.P.R. 547/55 impose la verifica degli impianti di terra con l'art. 328:

“Gli impianti di messa a terra devono essere verificati prima della messa in servizio e periodicamente ad intervalli non superiori a due anni, allo scopo di accertarne lo stato di efficienza. Per le officine e cabine elettriche, le verifiche periodiche di cui al primo comma devono essere eseguite almeno ogni cinque anni, tranne nei casi di impianti di messa a terra artificiali per i quali rimane fermo l'intervallo di due anni”.

Successivamente, il D.M. 12/09/1959, art. 11, lettera d) affidò la verifica iniziale al datore di lavoro (**MODELLO B**), mentre l'art. 1, comma 2, assegnò la prima verifica periodica e le successive all'Ispettorato del Lavoro.

Il successivo D.M. 22/02/1965 sostituì l'Ispettorato del Lavoro con l'Ente Nazionale Prevenzione Infortuni (ENPI).

Quest'ultimo fu soppresso quando la riforma sanitaria trasferì la prevenzione infortuni alle Asl/A.R.P.A., inglobando la prevenzione “tecnica” degli infortuni a quella “medica”. La competenza delle Asl/A.R.P.A. andò avanti indisturbata fino al 2002.

Con l'entrata in vigore del D.P.R. 462/01 nel 2002 si stabilì l'attuale situazione, con la formazione di Organismi Abilitati dal Ministero delle Attività Produttive (ora Ministero dello Sviluppo Economico). Sparirono i vecchi “MODELLI B”, ma, con l'intento di provvedere alla semplificazione di queste procedure, aumentò la carta, e si dovette trasmettere in allegato la Dichiarazione di Conformità dell'impianto elettrico con i requisiti professionali della Ditta installatrice rilasciati dalla C.C.I.A.A.; il tutto in duplice co-

pia (per I.S.P.E.S.L. e per A.R.P.A.).

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 81/08, che ha abrogato il D.P.R. 547/55 ed implicitamente il D.M. 12/09/1959, ad oggi anche le officine e cabine elettriche del Distributore di Energia Elettrica ricadono nell'ambito di competenza del D.P.R. 462/01.

Il D.P.R. 462/01, art. 1, comma 1, “Campo di applicazione” recita quanto segue: “Il presente regolamento disciplina i procedimenti relativi [...] agli impianti elettrici di messa a terra [...] collocati nei luoghi di lavoro”. In base al campo di applicazione di tale Decreto, si evince che esso riguardi tutti i datori di lavoro.

Si vedano ora le seguenti definizioni di “datore di lavoro” e “lavoratore” date dal D.Lgs. 81/08.

“art. 2 (Definizioni) comma 1, lettera a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'art. 2549 e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; all'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi di cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazione o ai laboratori in questione; i volon-

tari della Croce Rossa Italiana e del corpo nazionale soccorso alpino e speleologico impegnato in attività di protezione civile; del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1 dicembre 1997, n° 468, e successive modificazioni”.

“art. 2, comma 1, lettera b)”: «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo”.

Queste premesse per raccontarvi un fatto curioso e una questione mai sorta sin d'ora, quali le **VERIFICHE PERIODICHE SULL'IMPIANTO DI TERRA NEI CONDOMINII IN BASE AL D.P.R. 462/01**.

Sono venuto a conoscenza del fatto che alcuni Organismi Abilitati ad eseguire le verifiche periodiche sugli impianti di terra, in base al D.P.R. 462/01, abbiano coinvolto le Associazioni degli Amministratori Condominiali e di conseguenza gli stessi Amministratori di condominio per poter eseguire tali verifiche, anche in assenza di un dipendente diretto del condominio. La motivazione a ciò sta nel fatto che essi ritengono interpretativo il D.P.R. suddetto, in quanto la presenza di personale può consistere anche in imprese esterne (ascensoristi, imprese di pulizia, manutentori delle centrali termiche, antennisti, ecc...) della cui opera il condominio si avvale. Va tuttavia sottolineato che si tratta di personale che lavora in un complesso del quale non conosce la sicu-

rezza dell'impianto di terra. A tal fine gli Organismi Abilitati rendono obbligatoria la verifica in base a tabelle D.P.R. anche in assenza di lavoratori subordinati.

Il D.P.R. 462/01 parla chiaro e nomina i datori di lavoro! L'amministratore è un datore di lavoro quando nel condominio c'è un dipendente diretto, come ad esempio il portiere.

Le imprese esterne che svolgono manutenzioni ordinarie, straordinarie o che comunque prestano la propria attività all'interno dello stabile non sono configurate come lavoratori dipendenti, in quanto non compaiono nella definizione data all'art. 2 del D.Lgs 81/08.

Come si può notare dalla definizione di lavoratore, non sono menzionati né imprese esterne né lavoratori autonomi, che anzi trovano applicazione **all'art. 3 commi 11 e 12 del D.Lgs. 81/08**, in quanto regolati **all'art. 2222 del C.C. (lavoratori autonomi), art. 2083 C.C. (imprese) e 230-bis C.C. (imprese familiari)**. L'art. 11 rimanda agli artt. 21 e 26 dove si dice che essi devono utilizzare **attrezzature di lavoro conformi al Decreto, D.P.I. conformi alle norme di prodotto e munirsi di apposita tessera di riconoscimento e con ONERE A PROPRIO CARICO**.

Mi sembra chiaro quindi che, un condominio che non ha dipendenti diretti, oltre a non dover provvedere a redarre il Documento di Valutazione dei Rischi e il Piano di Emergenza, ad eleggere il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il Responsabile per la Sicurezza dei Lavoratori, gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, Lotta Antincendio e Primo Soccorso, non debba neanche far verificare l'impianto di terra solo ad un Organismo Abilitato proprio per lo stesso motivo, ovvero, l'assenza di lavoratori dipendenti.

Da tenere presente che già con il D.P.R. 547/55 le aziende con dipendenti (ad esclusione di quelle familiari) dovevano denunciare il proprio impianto di terra alle A.S.L./ARPA e all'I.S.P.E.S.L., presentando il famoso MODELLO B, per poter richiedere la loro verifica periodica biennale.

A.S.L. e ARPA, infatti, non hanno mai verificato condominii senza lavoratori subordinati.

Con l'entrata in vigore del D.P.R. 462/01 si è ri-

badito questo obbligo di denuncia da parte dei datori di lavoro con lavoratori dipendenti, trasmettendo la dichiarazione di conformità della ditta installatrice dell'impianto elettrico (DICO) (D.M. 37/08 ex Legge 46/90) oltre che l'obbligo di richiedere la verifica periodica agli Organismi ogni 2 o 5 anni a seconda dei singoli casi.

In base al D.M. 37/08 si definisce impianto tutto ciò che è a valle del proprio contatore. Se in uno stabile vi sono più contatori, allora vi sarà una verifica per ognuno, ad eccezione delle singole unità immobiliari.

Il problema era già sorto qualche anno fa con un parere del Ministero (lettera n. 10723 del 25/2/05) il quale affermava che anche i condomini devono far eseguire queste verifiche.

Di seguito il testo della lettera:

“Lettera del 25/2/2005. prot. n.10723

Risposta a quesito verifiche impianti di messa a terra – DPR 462/01

Si fa riferimento alla richiesta di parere in oggetto di cui alla nota 8 febbraio 2005 per far presente in via preliminare che con il DPR 462/01 si è inteso garantire ai datori di lavoro lo svolgimento dei controlli di sicurezza relativi a determinate tipologie di impianti, necessari per la tutela di interessi pubblici generali fondamentali, quali la salute e la sicurezza, secondo principi di efficienza e tempestività, eliminando ove possibile senza pregiudizio di interesse primario, appesantimenti procedurali ed affiancando ai soggetti pubblici, anche altri soggetti di comprovata esperienza.

Tipico esempio, anche se non unico, è costituito dall'esecuzione delle verifiche periodiche di impianti di ascensore.

Per quanto concerne gli impianti di messa a terra di impianti elettrici, è parere dello scrivente Ufficio che detto obbligo debba ritenersi sussistente ogni qual volta sia comunque individuabile un ambiente di lavoro e quindi anche quando non si sia in presenza – al momento – di rapporto di lavoro dipendente strictu sensu potendo tale rapporto essere instaurato anche successivamente per decisione assembleare.

La ratio legis della richiamata normazione deve infatti essere individuata nella inalienabile esigenza di garantire l'incolumità di tutti coloro che vengono chiamati, a vario titolo, a prestare la propria attività lavorativa presso un luogo ove risulti situato un im-

pianto elettrico.

A riprova di tale doverosa interpretazione si consideri che, ove si verificano incidenti nei confronti di tali soggetti riconducibili a malfunzionamenti dell'impianto, non v'è dubbio che ne risponda il proprietario e/o amministratore salvo dimostri di avere fatto il possibile per evitare l'evento: ebbene la manutenzione e la verifica periodica dell'impianto rendono senza dubbio più concreta la possibilità di offrire tale prova liberatoria.

Pertanto, nella parte in cui il prefato dettato normativo parla di “datore di lavoro” come destinatario dell'obbligo oggetto di quesito, è in tale ambito che devono essere ricondotte anche ipotesi in cui pur mancando, al momento, un rapporto di lavoro dipendente, sia configurabile come ambiente di lavoro quello in cui vengono esercitate attività lavorative anche saltuarie, da parte di soggetti lavoratori legati a vario titolo al proprietario dell'impianto.

Prioritarie e doverose esigenze di tutela dell'incolumità delle persone e dei beni non possono che anche giovare delle possibilità offerte dal DPR 462/01 in tema di verifiche periodiche o straordinarie.

IL DIRIGENTE (Ing. V. Monaco)”

Il quesito fu posto dalle A.S.L./ARPA, ma il ministero rispose con un parere (una lettera e non una circolare), con un valore legale discutibile.

La risposta a ciò la si trova anche nella rivista TUTTONORMEL, dove io stesso chiesi chiarimenti in merito e dove mi rimandarono ad una risposta già data in precedenza, che è la seguente: «A nostro avviso, l'obbligo giuridico di far verificare l'impianto di terra del condominio ai sensi del D.P.R. 462/01 è inequivocabile solo se il condominio ha dipendenti, TNE 05/01 pag. 13, ma a fronte del parere ministeriale: “Ubi maior, minor cessat”. Il “minor” concorda sull'obbligo per il condominio di mantenere in efficienza l'impianto di terra, e più in generale l'impianto elettrico; esprime dubbi sull'obbligo giuridico di applicare il D.P.R. 462/01, diversamente tale obbligo si estenderebbe per coerenza a tutti i luoghi dove un lavoratore subordinato può svolgere la propria attività, incluse le abitazioni dove entra per le riparazioni l'artigiano con il proprio dipendente. Come è noto, i dubbi di natura giuridica trovano una risposta certa solo nella giurisprudenza, cioè in più sentenze, che concordemente arrivino alla stessa conclusione (se e quando ci sono). Tempo necessario: al-

meno vent'anni. Poiché il D.P.R. 547/55, a cui il D.P.R. 462/01 si ricollega, ha cinquant'anni, il tempo in questo caso sembra tendere verso l'infinito...!» TNE 05/05 pagg. 20-21.

È ovvio che il parere del Ministero ha creato confusione e che quindi gli Organismi ne approfittino con questo tipo di concorrenza sleale nei confronti dei liberi professionisti, Periti o Ingegneri con competenza nel settore elettrico.

Esistono inoltre diversi siti internet (Condominioweb.it, professioneingegnere.it, ecc...) in cui si possono trovare discussioni in merito, ove si manifesta lo stesso parere mio e di altri nostri colleghi.

Sono d'accordo sul fatto che anche i condomini debbano eseguire delle verifiche manutentive sugli impianti, ma a tutt'oggi non esiste una legge che obblighi gli amministratori a far eseguire codeste verifiche ad un Organismo Abilitato ai sensi del D.P.R. 462/01, con il conseguente rilascio di un verbale di verifica ai sensi dello stesso D.P.R., e obbligandoli a ripeterle ogni 2 o 5 anni, a seconda dei casi, nonostante l'assenza di lavoratori subordinati.

Personalmente ritengo che queste verifiche possano essere eseguite da un professionista competente in materia ed iscritto nel rispettivo Albo. La **norma CEI 64-8/6 art. 62.2.1** tratta la frequenza delle verifiche periodiche indicando alla **NOTA 3 un intervallo di tempo di qualche anno, ad esempio 4 anni, ad eccezione degli edifici residenziali (come nel nostro caso) dove può essere adeguato un intervallo di tempo di 10 anni.**

La Guida CEI 0-10 all'Appendice C, redatta sulla base di un Documento di Armonizzazione HD 384.6.61 Appendice F, invece, consiglia, salvi accordi diversi con la committenza o disposizioni legislative che lo impongano, una periodicità di 3 anni, e comunque precisa che per gli edifici residenziali possono essere appropriati intervalli più lunghi.

Inoltre, in un condominio senza lavoratori subordinati, come possono gli Organismi Abilitati rilasciare un verbale di verifica, senza che sia presente comunque un vecchio MOD. B o una richiesta di omologazione dell'impianto di terra depositati all'ARPA e all'I.S.P.E.S.L.?

Da parte loro inoltre dovrebbe a questo punto essere verificata la documentazione d'impianto esistente (DICO, DIRI ed eventuale progetto) oltre che

la parte impiantistica.

Comunque gli stessi amministratori non sono passibili né di segnalazione alle A.S.L., in caso di inadempienze alle prescrizioni date dagli stessi Organismi, né di sanzioni da parte di Ufficiali di Polizia Giudiziaria delle A.S.L., in quanto tale decreto si applica solo negli ambienti di lavoro con presenza di lavoratori subordinati.

Le imprese esterne chiamate a svolgere lavori all'interno dei condomini, per operare in sicurezza, hanno del tutto il diritto, in base al **D.Lgs 81/08**, di richiedere la visione della **DICO** oppure, in alcuni casi, della **DIRI** (in quanto documenti che omologano l'impianto) e, se proprio l'amministratore vuole far verificare l'impianto, può benissimo affidarsi ad un professionista (che controlla oltre l'impianto di terra anche il resto delle installazioni elettriche) e non ad un Organismo Abilitato che ha competenza solo negli ambienti di lavoro e solo per ciò che concerne gli impianti di terra, protezione contro le scariche atmosferiche e luoghi con pericolo di esplosione.

L'amministratore di un condominio privo di lavoratori dipendenti, che fa eseguire verifiche manutentive agli impianti secondo la normativa nominata precedentemente (**CEI 64-8**), non è perseguibile in caso di incidente o infortunio, perché è in grado di dimostrare d'aver assolto il proprio obbligo, salvo leggi contrarie e future (Come il famoso "FASCICOLO DEL FABBRICATO" che entrerà in vigore "si spera!" nei successivi anni).

È anche vero che, in mancanza di un disposto legislativo che regolamenti queste attività al di fuori degli ambienti di lavoro, ovvero dove non è presente la figura del "datore di lavoro" ai sensi del D.Lgs. 81/08, vale il principio che ciò che non è vietato è permesso, fermo restando che può essere discussa la reale convenienza, utilità e vantaggio che tale iniziativa può dare alla causa della sicurezza.

Concludendo, occorrerebbe sensibilizzare i condomini e gli amministratori, spiegando loro che queste verifiche eseguite in base al D.P.R. 462/01 possono garantire solo un certo livello di sicurezza perché sono pensate per altri tipologie di impianti e di utilizzo, quindi, meglio sarebbe applicare le verifiche di cui alle norme CEI che tutelano più compiutamente le persone ai fini dell'incolumità dagli impianti elettrici domestici, ove gli incidenti dovuti a cause elettriche ad oggi sono molto più numerosi che non negli ambienti di lavoro.

ANALISI DELLA RELAZIONE DI MARIO MONTI ALLA COMMISSIONE EUROPEA

di Salvo Croce

“Una nuova strategia per il mercato unico al servizio della strategia per l’economia europea” - Suggerimenti per il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali

Quasi un anno fa (ottobre 2009), il presidente della Commissione Europea, José Manuel Barroso, incaricò il professor Mario Monti per uno studio con l’obiettivo di individuare e suggerire nuove idee per il mercato unico dell’Unione Europea. L’idea era di integrare eventuali raccomandazioni nella strategia di “Europa 2020” che mira a rafforzare l’economia dell’Unione europea per il prossimo decennio.

Il Prof. Monti non è un nuovo arrivato agli affari europei. Come sapete Egli è stato Commissario Europeo negli anni 1994-1999 per il mercato interno, per i servizi finanziari, per l’integrazione finanziaria, i diritti finanziari e le tasse quando la Commissione era guidata dal Prof. Romano Prodi. Fu inoltre un membro della Commissione Europea, responsabile per la concorrenza dal 2001 al 2004. Mario Monti è attualmente presidente della prestigiosa Università Commerciale “L. Bocconi” di Milano ed è uno dei membri anziani dei principali gruppi europei di riflessione, “Bruegel”.

Il professor Monti ha consegnato questa relazione, il 9 maggio 2010. Il testo copre tutti i possibili campi di rilevanza per il mercato unico.

Per la nostra professione è di grande interesse il tema del reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali, in varie parti del suo testo. Nelle righe seguenti si cercherà di delineare i concetti principali introdotti nel

suo studio, con particolare riguardo al nostro settore.

La nostra analisi sarà divisa in due parti:

In primo luogo, il Prof. Monti ci presenta idee attuali concernenti l’attuazione della direttiva sui servizi.

Discuteremo le sue conclusioni sul tema della mobilità dei lavoratori, con un focus sul riconoscimento delle qualifiche professionali.

Il mercato unico dei servizi: quali problemi, quali sono le opzioni?

Il settore dei servizi è di fondamentale importanza per le economie europee (circa il 70% del PIL dell’Unione europea). Tuttavia, i suoi mercati restano fortemente frammentati, solo il 20% dei servizi forniti nell’Unione europea detiene un “cross-border” di vaste dimensioni. Per far fronte a questo problema, il Prof. Monti suggerisce delle azioni in diverse direzioni:

- Una rapida attuazione della direttiva sui servizi: ciò richiede maggiori sforzi da parte degli Stati Membri, anche se i risultati attuali sono piuttosto incoraggianti. Il ruolo principale che la Commissione Europea deve svolgere è di prendere i provvedimenti necessari informando su base ampia le istituzioni del Parlamento, del Consiglio e gli stessi Stati membri sulle necessarie azioni



Salvo Croce

da intraprendere per raggiungere determinati risultati.

- Rimuovere gli ostacoli che secondo Monti frenano la liberalizzazione del mercato dei servizi e, a tale scopo, propone una particolare attenzione al settore delle professioni intellettuali.



La mobilità dei lavoratori in Europa: sfide e soluzioni

Tra le altre considerazioni, la relazione di Monti discute la questione del riconoscimento delle qualifiche professionali. Il professore introduce la questione affermando che *“un grande ostacolo sulla via della maggiore mobilità del lavoro extrafrontaliero è la complessità del riconoscimento internazionale delle qualifiche professionali”*, deplorando il fatto che, in qualche modo, il riconoscimento automatico dei titoli correnti si applica solo a sette delle oltre 800 professioni esistenti (non tutte di tipo intellettuale)! L'ex commissario ritiene che il quadro giuridico della direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali (2005/36/CE), deve essere chiarito e rafforzato.

Quali sono le sue principali raccomandazioni in materia?

- Mario Monti ritiene che *“Il campo di applicazione per il riconoscimento automatico dei titoli a nuove professioni deve essere esteso a nuovi settori in aggiunta alle sette professioni di oggi, rivolgendosi in particolare a nuove professioni richieste per le industrie verdi e per facilitare la mobilità dei lavoratori*

altamente qualificati”.

- Tale sistema potrebbe garantire che le capacità e le competenze dei professionisti in cerca di lavoro o l'esigenza di un datore di lavoro che pubblichi un annuncio di lavoro si intendano nello stesso modo in tutta Europa e siano pertanto facilmente trasferibili le competenze richieste.
- Un certo numero di specifiche raccomandazioni sono incluse nello studio: rimuovere gli ostacoli fiscali al lavoratore transfrontaliero, rafforzare la trasparenza nel riconoscimento delle qualifiche e delle competenze con lo sviluppo di sistemi nazionali di qualifiche professionali.

In passato Mario Monti si è fatto conoscere come un fiero oppositore della normativa professionale considerata un ostacolo alla realizzazione del mercato unico e della libera concorrenza. La relazione proposta come Commissario responsabile per la concorrenza creò allora molte polemiche e le professioni intellettuali dovettero usare tutte le loro capacità e influenze presso il Parlamento europeo al fine di sottolineare la loro specificità. Questo nuovo rapporto offre idee nuove che potrebbero essere di beneficio al nostro settore, ma non è vuoto di possibili pericoli. La sfida è qui per lavorare verso un più efficiente sistema di riconoscimento reciproco, senza perdere di vista la necessità di ricordare costantemente alla Commissione il ruolo speciale che è chiamata a svolgere la nostra professione come intermediaria tra il cittadino e lo Stato democratico.

Una discussione approfondita della relazione - eventualmente con la partecipazione dei deputati al Parlamento europeo nel quadro di un seminario EurEta potrebbe aiutarci a meglio individuare il modo ottimale per beneficiare delle proposte Monti che sappiano raccogliere le speranze della nostra categoria professionale.



a cura di Eureka Italia

La recente crisi economico – finanziaria ha ridimensionato in modo considerevole le opportunità di occupabilità per i giovani in Europa

Il contesto politico europeo nel documento “*New skills for new jobs*” evidenzia la difficoltà nel riuscire a immaginare e delineare oggi quale sarà il futuro del mercato del lavoro e delle professioni intellettuali più richieste. E’ chiaro invece che lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze dovrà essere sempre più trans-disciplinare. Da un punto di vista pedagogico per riuscire a sviluppare maggiormente questa propensione le persone dovrebbero trasformare il proprio approccio educativo promuovendo la pedagogia del fallimento e quella del successo.

Da tempo ai giovani che si affacciano al mercato del lavoro non è richiesto più solo un titolo accademico, ma un mix di competenze: lavorare con efficienza, sapere analizzare e gestire informazioni e situazioni complesse, assumersi responsabilità, gestire criticità, rischi e prendere decisioni. Non da ultimo, un desiderio sincero e profondo “a volere imparare”.

La recente crisi economico-finanziaria ha ridimensionato in modo considerevole le opportunità di occupabilità per i giovani in Europa evidenziando ancora di più questi bisogni emergenti del mercato del lavoro. Ma anche il successo professionale di noi adulti già inseriti nel business delle professioni intellettuali dipenderà sempre più da quanto saremo pronti a comprendere e adottare cam-

biamenti, lavorare in modo collaborativo ed essere creativi nella risoluzione dei problemi. Disponibili ad affrontare positivamente sfide reali, motivati a trovare soluzioni innovative alla complessità dei cambiamenti sociali ed economici. Riuscirà ad innovarsi chi possiederà un solido bagaglio fatto di identità personale, strumenti e conoscenze.



Raffaele Gulizia
Presidente EurEta Italia

In questo consenso diventa urgente porre fine alla lunga fase ideologica che ha portato in Europa a separare il mondo degli ordini professionali dalle associazioni ordinarie. Entrambe hanno davvero bisogno di lavorare in *partnership* poiché la formazione delle giovani generazioni riguarda entrambi. Abbiamo bisogno di attirare il più possibile occasioni di incontro tra persone del business e professionisti, tra scuola e impresa, condividere progetti ed esperienze già a partire dalle scuole primarie. Ha un senso oggi parlare di associazionismo se pensiamo a dare eccellenza e prestigio a quest’ultime poiché portatrici di interessi reali per gli iscritti e per l’Europa.

Noi di EurEta pensiamo che le parole della senatrice Siliquini in occasione degli incontri con gli stati generali delle professioni intellettuali Italia-

ni a Roma hanno colto l'essenza e la **necessità di un dialogo tra associazioni ordinistiche e non** poiché va precisato riferisce la Siliquini che riferimenti a modelli anglosassoni devono essere fatti a proposito, perché in quei paesi le associazioni riguardano professionisti di alto livello di specializzazione, che si associano dopo aver raggiunto il livello medio pari a quello ordinistico italiano.

Imitiamole pure, riferisce la Siliquini individuando però associazioni che raccolgono professionisti già iscritti agli ordini che hanno la necessità di elevare i loro livelli di competenze iscrivendosi in associazioni che tutelino i loro veri interessi, acquisendo particolari specializzazioni. EurEta ha non solo elevato i livelli di competenza portandoli a tre anni di università e due di esperienza professionale ma è essenzialmente formata da professionisti iscritti in un ordine professionale.

Questo per noi vuol dire dare eccellenza alla nostra associazione elevandola al rango delle associazioni britanniche, poiché le associazioni e solo loro sapranno dare un valore aggiunto al loro iscritto che sia un titolo o anche una specializzazione che lo tuteli dal qualunquismo generale e soprattutto dai tuttologi tuttofare.

La libertà di movimento dei professionisti è una delle libertà fondamentali garantite dal diritto comunitario e tocca direttamente il settore delle professioni intellettuali. A tale proposito, è sempre interessante avere una panoramica sulla situazione attuale per quanto riguarda gli ostacoli posti dai vari Stati membri al fine di limitare la circolazione all'interno delle frontiere.

Al momento dell'allargamento della UE con i nuovi Stati membri dell'Europa centrale e orientale (UE 8: Polonia, Lituania, Lettonia, Estonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria e Slovenia), e con Cipro e Malta (maggio 2004), il trattato di adesione forniva un sistema denominato **"3+2 anni schema 2"**. Il "meccanismo" mirava e consentiva agli Stati membri UE15 di limitare temporaneamente l'accesso ai loro mercati del lavoro per i lavoratori dell'UE-8. Era previsto che gli Stati membri dovevano dichiarare nel maggio 2006, e nuovamente nel maggio 2009, se volevano aprire i loro mercati del lavoro per questi lavoratori o mantenere le barriere in atto. Tuttavia, il 30 aprile 2011, questi paesi dovranno, secondo i

trattati, eliminare tutte queste restrizioni del lavoro. Anche per l'allargamento alla Bulgaria e Romania, nel Gennaio 2007, è stato messo in atto lo stesso criterio nei confronti dei lavoratori provenienti da questi paesi. Tuttavia in base anche a tale sistema, tutte le barriere del lavoro nell'UE a 27, dovranno essere sollevate entro i primi giorni del gennaio 2014.

Il problema principale evidenziato dalla maggior parte degli Stati membri dell'Unione europea è il timore che l'apertura delle frontiere avrà un impatto negativo sulle economie nazionali attraverso l'arrivo di "piene di immigrati" che destabilizzerebbero i mercati nazionali del lavoro. Tuttavia, la Commissione europea ha sostenuto nella sua relazione del febbraio 2006, che pochissimi cittadini dei nuovi Stati membri si sono spostati verso l'Unione europea a 15 Stati. A titolo di esempio, si è evidenziato che i cittadini dal gruppo UE-8 rappresentano meno dell'1% della popolazione in età lavorativa nella maggior parte degli Stati membri dell'Unione europea occidentale.

L'UE a 15 Stati (coloro che erano membri prima dell'allargamento del 2004 e 2007) possono essere divisi in tre gruppi per quanto riguarda le politiche connesse alla libera circolazione dei lavoratori provenienti dall'UE-8:

- 1° gruppo - Gli Stati che mantengono i mercati del lavoro aperti senza restrizioni: Regno Unito, Svezia, Spagna, Portogallo, Italia, Irlanda, Grecia e Finlandia;
- 2° gruppo - Gli Stati che hanno sollevato progressivamente le restrizioni tra il 2006 e il 2009: Olanda, Lussemburgo, Francia, Danimarca e Belgio;
- 3° gruppo - Gli Stati che manterranno le restrizioni dopo il maggio 2009: Austria e Germania.

Per quanto riguarda la libera circolazione dei lavoratori provenienti dalla Bulgaria e dalla Romania all'interno degli Stati dell'UE-15, quasi tutti questi paesi (ad eccezione di Svezia e Finlandia) hanno deciso di limitare l'accesso dei lavoratori rumeni e bulgari nei propri mercati del lavoro. Tuttavia, come già detto, tutte queste restrizioni dovrebbero essere soppresse entro l'inizio del 2014.

Contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati esistenti

La D.G.R. 4 agosto 2009 n. 46-11968 della regione Piemonte, entrata in vigore il 1° aprile 2010, ha ribadito che gli impianti centralizzati di riscaldamento devono essere dotati di sistemi di regolazione e contabilizzazione individuale del calore entro il **1° settembre 2012**. Questo intervento deve essere **contestuale** nel caso di ristrutturazione o di sostituzione del generatore di calore effettuati prima della data limite fissata. L'eventuale impossibilità tecnica di adeguamento dell'impianto dovrà comunque essere asseverata, entro la data di scadenza, da un tecnico abilitato e comunicata agli organi pubblici competenti in materia.

La contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati esistenti è quasi sempre effettuata tramite strumenti denominati ripartitori da posizionarsi sui singoli corpi scaldanti in quanto la distribuzione del calore è a colonne montanti e quindi non è previsto un unico punto di prelievo per ogni singola unità immobiliare.

Tali strumenti sono quasi sempre letti via radio per non creare problemi legati alla contestualità della lettura e all'accesso dei locali.

Non possono essere montati nel caso di impianti termici con distribuzione del calore con:

- Ventilconvettori o areotermi
- impianti bassa temperatura a pavimento o soffitto
- impianti ad aria

In questi casi si dovrà valutare la possibilità di usare eventualmente altri sistemi di conteggio.

Nel caso di corpi scaldanti dotati di corpi

caloriferi si dovrà provvedere a posizionare una sonda ambiente libera da interferenze per la corretta lettura dei consumi.

La norma di riferimento a cui devono fare riferimento questi apparecchi è la UNI EN 834 mentre per l'effettiva ripartizione delle spese di riscaldamento si fa riferimento alla UNI 10200/2005.

Per procedere all'effettiva ripartizione delle spese però bisognerà che ogni edificio definisca in modo autonomo le due percentuali di spesa: quella fissa e quella a consumo.



Enrico Fanciotto

riproduzione ripartitore ISTA ITALIA srl)



Tali percentuali vengono determinate dopo aver affidato ad un tecnico abilitato l'incarico di svolgere una diagnosi energetica dell'edificio.

Per determinare la percentuale fissa si dovrà considerare perciò le dispersioni dell'impianto e dell'involucro per fornire il fluido termoconvettore alla temperatura ideale al corpo scaldante. Sarà quindi maggiore nei vecchi edifici e minore nelle nuove costruzioni energeticamente più performanti indicativamente questa percentuale varia dal 30 al 40%.

Mentre la rimanente percentuale a consumo sarà suddivisa considerando la lettura del ripartitore in funzione delle superficie emissiva del corpo scaldante. Per questo in fase d'installazione del ripartitore l'operatore incaricato dell'operazione dovrà "mappare" i vari corpi scaldanti per ricavarne le capacità emissive effettive.

Bisognerà però anche valutare, in fase di scelta delle percentuali da applicare, eventuali squilibri che possono verificarsi quali:

- il così detto "furto di calore" ovvero la mancanza di isolamento tra pareti interne di più unità immobiliari a diversa temperatura (alloggi vuoti, occupati saltuariamente ecc.);
- la posizione all'interno della struttura che penalizza le unità immobiliari poste a nord o su piani piloti ad esempio prive di adeguati isolamenti sulle pareti disperdenti verso l'esterno;
- il non rispetto di una o più unità immobiliari di una temperatura interna non inferiore a 17°C.

In presenza di forti variazioni tra le singole unità immobiliari di uno stesso impianto centralizzato, a parità di ore di utilizzo, si

potranno inserire correzioni in fase di elaborazioni delle spese in base alle decisioni assembleari prese in merito.

Questa soluzione deve comunque integrarsi con un sistema di regolazione della temperatura dei singoli ambienti tramite testine termostatiche per permettere a ogni utente di regolarsi la temperatura in base alle proprie esigenze e consentire di ridurre tale temperatura in modo autonomo anche tra locali di propria pertinenza, ma con utilizzi diversificati o con apporti gratuiti diversi.

In questo modo si dovrebbe evitare il cattivo uso fatto nel tempo da coloro che, a fronte di una temperatura ambientale elevata, aprivano i serramenti al posto di chiudere i corpi scaldanti in quanto non ritenevano vantaggioso farlo; adesso ogni grado in meno tenuto nei propri locali si tradurrà in un effettivo personale risparmio economico.

Decreto Legislativo n. 78 del 31.05.2010

Con la pubblicazione sulla G.U. n. 125 del 31.05.2010 del D.L. n. 78 sono state emanate importanti novità organizzative e fiscali tra le quali segnalo quelle che ritengo maggiormente interessanti:

- la soppressione e conseguente incorporazione immediata dell'ISPEL nell'INAIL con nascita di un nuovo soggetto per tutte le pratiche e i controlli di competenza (art. 7)
- l'importo massimo dei pagamenti per qualsiasi prestazione, fatto in contanti, viene abbassato a euro 5.000 con pesanti sanzioni in caso di violazione (art. 20)
- comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul

valore aggiunto, di importo non inferiore a euro tremila all’Agenzia delle Entrate (art. 21)

- ❑ un controllo automatico da parte dell’INPS, Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza sulle ditte che chiudono entro l’anno dall’apertura, per evitare il mancato versamento di quanto dovuto (art.23)
- ❑ istituzione della ritenuta alla fonte pari al 10% (effettuata direttamente dalla Posta o dalla banca) sulla somma versata con bonifico per coloro che vogliono beneficiare di oneri deducibili o detrazioni d’imposta a partire dal 1° luglio 2010 (art. 25)
- ❑ abolizione obbligo di ritiro dell’eccesso di offerta di certificati verdi da parte del GSE, compromettendo di fatto tutti gli sforzi fatti in questi anni per lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile (art. 45)

- ❑ semplificazione dell’installazione di piccoli impianti di distribuzione di gas naturale adibiti al rifornimento a carica lenta per autotrazione, non più soggetti alla richiesta di prevenzione incendi, ma disciplinati solo ai sensi della legge 1083/71 e all’ottenimento della Dichiarazione di Conformità rilasciata da un tecnico abilitato al termine dei lavori (art.51)

Novità che dovranno essere confermate in fase di conversione da parte del Parlamento e meglio definite con opportuni provvedimenti da parte delle autorità preposte emanati in seguito.

In modo particolare la ritenuta alla fonte fatta al momento dell’emissione del bonifico da parte del committente potrebbe risultare particolarmente pesante per le aziende che fatturano principalmente lavori soggetti a detrazione o deduzione che si potranno ritrovare, tra anticipi versati e trattenute effettuate, in credito d’imposta in fase di presentazione del modello UNICO.

Elenco delle principali Norme UNI emanate:

Aprile 2010	
UNI CEI 11352:2010	Gestione dell’energia - Società che forniscono servizi energetici (ESCO) - Requisiti generali e lista di controllo per la verifica dei requisiti
EC 1-2010 UNI EN 15034:2007	Caldaie per riscaldamento - Caldaie a condensazione per oli combustibili
UNI/TR 11354:2010	Dispositivi di intercettazione per reti di distribuzione e/o trasporto del gas - Valvole a farfalla
Maggio 2010	
UNI EN 12817:2010	Attrezzature e accessori per GPL - Ispezione e riqualifica dei serbatoi per gas di petrolio liquefatti (GPL) di capacità geometrica minore o uguale a 13 m ³
UNI EN 12819:2010	Attrezzature e accessori per GPL - Ispezione e riqualifica di serbatoi per gas di petrolio liquefatti (GPL) di capacità geometrica maggiore di 13 m ³
Giugno 2010	
UNI EN 1854:2010	Dispositivi di sorveglianza della pressione per bruciatori e apparecchi a gas
UNI EN ISO 10052:2010	Acustica - Misurazioni in opera dell’isolamento acustico per via aerea, del rumore da calpestio e della rumorosità degli impianti - Metodo di controllo

La stagione estiva ha portato una serie di novità normative per il settore delle fonti energetiche.

In particolare sono stati pubblicati:

- Decreto-Legge 8 luglio 2010, n. 105 "Misure urgenti in materia di energia", convertito, con modifiche con la Legge 13 agosto 2010, n. 129 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, recante misure urgenti in materia di energia. Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa in materia di riordino del sistema degli incentivi";
- Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 "Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni";
- Decreto 6 agosto 2010 "Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare".

➤ **Decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105**

Il decreto-legge chiarisce alcuni aspetti relativi alle opere connesse agli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Fra le novità introdotte si segnala l'articolo 1-octies "Opere connesse agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili cita:

«1. Le opere connesse e le infrastrutture indispensabili di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, comprendono le opere di connessione alla rete elettrica di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto come risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete.»

Il decreto-legge è stato convertito, con modifiche, con la Legge 13 agosto 2010, n. 129.

➤ **Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139**

Introduce importanti semplificazioni nell'iter autorizzativo (procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica).



Antonello Greco

➤ **Decreto 6 agosto 2010**

Si tratta certamente della novità più rilevante, in quanto atteso da alcuni mesi.

Il decreto pubblica le nuove tariffe incentivanti (il cosiddetto conto energia) per il triennio 2011-2013, oltre alle nuove modalità per accedere al premio abbinato all'uso efficiente dell'energia elettrica.

In particolare si evidenzia (articolo 1 "finalità e campo di applicazione):

«1. Il presente decreto stabilisce i criteri per incentivare la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici e lo sviluppo di tecnologie innovative per la conversione fotovoltaica.

2. Il presente decreto, fatto salvo quanto previsto dal comma 4, si applica agli impianti fotovoltaici di cui ai titoli II e III e al titolo IV che entrano in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2010, nonché agli impianti fotovoltaici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera u), che entrano in esercizio in data successiva all'entrata in vigore del provvedimento di cui all'articolo 14-bis del presente decreto.

3. Il decreto 19 febbraio 2007 continua ad applicarsi, tenendo conto di quanto previsto all'articolo 19 e delle modificazioni di cui all'articolo 20, agli impianti fotovoltaici che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2010.

4. Agli impianti fotovoltaici di cui al titolo IV, che entrano in esercizio dopo la data di

entrata in vigore del presente decreto ed entro il 31 dicembre 2010, si applicano le tariffe incentivanti di cui al presente decreto e le procedure per l'accesso alle tariffe medesime di cui al decreto ministeriale 19 febbraio 2007».

Rinnovate ed integrate anche le definizioni, fondamentali per l'applicazione della normati-

va e modificate le modalità di cumulabilità degli incentivi.

La tabella A (articolo 8) riporta il valore delle tariffe incentivanti che si applicano agli impianti solari fotovoltaici che entrano in esercizio a seguito di interventi di nuova costruzione, rifacimento totale o potenziamento, in data successiva al 31 dicembre 2010.

Intervallo di potenza	TARIFFA CORRISPONDENTE					
	A)		B)		C)	
	Impianti entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2010 ed entro il 30 aprile 2011		Impianti entrati in esercizio in data successiva al 30 aprile 2011 ed entro il 31 agosto 2011		Impianti entrati in esercizio in data successiva al 31 agosto 2011 ed entro il 31 dicembre 2011	
	Impianti fotovoltaici realizzati sugli edifici	altri impianti fotovoltaici	Impianti fotovoltaici realizzati sugli edifici	altri impianti fotovoltaici	Impianti fotovoltaici realizzati sugli edifici	altri impianti fotovoltaici
[kW]	[€/kWh]	[€/kWh]	[€/kWh]	[€/kWh]	[€/kWh]	[€/kWh]
1 ≤ P ≤ 3	0,402	0,362	0,391	0,347	0,380	0,333
3 < P ≤ 20	0,377	0,339	0,360	0,322	0,342	0,304
20 < P ≤ 200	0,358	0,321	0,341	0,309	0,323	0,285
200 < P ≤ 1000	0,355	0,314	0,335	0,303	0,314	0,266
1000 < P ≤ 5000	0,351	0,313	0,327	0,289	0,302	0,264
P > 5000	0,333	0,297	0,311	0,275	0,287	0,251

La tabella B (articolo 12) riporta, invece, le tariffe incentivanti previste per gli impianti solari

fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative:

INTERVALLO DI POTENZA		Tariffa corrispondente
[kW]		[€/kWh]
A)	1 ≤ P ≤ 20	0,44
B)	20 < P ≤ 200	0,40
C)	P > 200	0,37

Infine, la tabella C (articolo) riporta, invece, le tariffe incentivanti previste per gli impianti fotovoltaici a concentrazione:

Intervallo di potenza	Tariffa corrispondente
[kW]	[€/kWh]
1 ≤ P ≤ 200	0,37
200 < P ≤ 1000	0,32
P > 1000	0,28

Montaggio e smontaggio di opere provvisorie - Designazione del RSPP e delega di funzioni - Agevolazioni in tema di risparmio energetico - Approvata dall'UE nuova direttiva

di Stefano Comellini

MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI OPERE PROVVISORIE

Con una recente sentenza, la Corte di Cassazione ha confermato che il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisorie devono essere compiuti sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori.

L'art. 123 del D.Lgs. 81/2008 (T.U. della Sicurezza) dispone, riprendendo quanto già previsto nell'abrogato art. 17 DPR 164/1956, che "il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisorie devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori".

Sul punto, in passato, Cass. 17 giugno 2009, Vita, individuò la penale responsabilità del datore di lavoro, appunto per la violazione dell'art. 17 DPR 164/1956, "per non avere sorvegliato personalmente, stante l'assenza di un preposto, i lavori di realizzazione del ponteggio fino al completamento dell'opera, come ammesso dallo stesso imputato che ha sostenuto di avere assistito solo all'avvio di detti lavori".

La stessa Corte, in quella occasione, non considerò rilevante la circostanza che il datore di lavoro avesse sorvegliato personalmente l'avvio dei lavori e si fosse quindi allontanato per altri incumbenti, "posto che la norma citata impone che i lavori di realizzazione dei ponteggi si svolgano costantemente sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori, giustamente individuato, nel caso di specie, stante l'assenza del preposto, nello stesso imputato".

Ancor prima, con la sentenza 10 settembre 1998, Antonini, la Suprema Corte aveva affermato che, "ai sensi dell'art. 17 DPR 164/1956, l'imprenditore-datore di lavoro ha l'obbligo di far eseguire il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisorie sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori, per il rispetto di precauzioni imposte in concreto dalla pericolosità del lavoro in svolgimento e richiamate dal disposto dell'art. 16 DPR 164/1956 nella prospettiva di eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose". Ed aggiunse che, "quando non si coglie la nomina-presenza operativa di un preposto ad hoc" (non è tale "un semplice collega-compagno di lavoro del lavoratore in-fortunato"), dell'evento lesivo derivato dal mancato uso di precauzione risponde l'imprenditore-datore di lavoro".

Nella sentenza che qui si riporta (Sez. IV, 23 giugno 2010, n. 23936), la Cassazione ha ritenuto "non pertinente, rispetto all'addebito di non essersi avvalso, nelle fasi di realizzazione del ponteggio, della presenza di un preposto specificamente incaricato di sovrintendere ai relativi lavori, il riferimento alla presenza di un incaricato della sicurezza del cantiere", e questo perché "costui ha compiti diversi rispetto al soggetto preposto alla direzione dei predetti lavori che, secondo il dettato legislativo, devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza del preposto".

DESIGNAZIONE DEL RSPP E DELEGA DI FUNZIONI

Una recente sentenza della Cassazione penale (Sez. feriale, 12 agosto 2010, n. 32357) ha precisato che la designazione del RSPP (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione), a cui è obbligato il datore di lavoro, non equivale a "delega di funzioni", utile ai fini dell'esenzione del datore di lavoro da responsabilità per la violazione della normativa antinfortunistica, perché mezzo di "trasferimento" ad altri - il delegato - della posizione di garanzia che questi ordinariamente assume nei confronti dei lavoratori.

Precisati i compiti e i relativi poteri attribuiti al RSPP, tra i quali rientra l'obbligo dell'individuazione dei fattori di rischio e delle misure da adottare per la sicurezza e la salubrità dell'ambiente di lavoro, la Cassazione afferma che, nello svolgimento di tali compiti, peraltro, il RSPP opera "per conto" del datore di lavoro, svolgendo solo un'attività di "consulenza" nella materia della prevenzione dei rischi in ambiente lavorativo, così che i risultati della sua attività sono destinati al datore di lavoro, cui compete, poi, di ottemperare alle indicazioni offertegli rimuovendo le situazioni pericolose (cfr., per utili riflessioni, Sezione 4^a, 6 dicembre 2007, Oberrauch ed altro).

Il datore di lavoro, quindi, è e rimane il titolare della posizione di garanzia in materia, dovendosi escludere che possa invocarsi impropriamente l'istituto della delega di funzioni in presenza della mera nomina del RSPP.

LE AGEVOLAZIONI IN TEMA DI RISPARMIO ENERGETICO

L’Agenzia delle Entrate ha emesso la risoluzione n. 3/E del 26/01/2010, avente ad oggetto “Istanza di interpello – Regione Piemonte - Cumulabilità delle agevolazioni previste dalla legge regionale n. 23 del 2002 con la detrazione del 55% prevista per gli interventi edilizi finalizzati al risparmio energetico (legge n. 296 del 2006)”

Con la risoluzione n.3/2010, l’Agenzia delle Entrate, rispondendo ad un quesito dell’Amministrazione regionale del Piemonte, ha ribadito come, a decorrere dal 1° gennaio 2009, chi effettua interventi sugli immobili finalizzati al risparmio energetico si trovi di fronte ad una precisa alternativa: usufruire della detrazione dall’Irpef del 55% relativa alle spese sostenute, oppure beneficiare di eventuali incentivi comunitari, regionali o locali, riconosciuti per i medesimi interventi.

Ne consegue l’impossibilità di cumulare il bonus fiscale con le agevolazioni previste dalla legge 23/2002 della Regione Piemonte, destinate appunto a promuovere le iniziative dirette alla “sostenibilità” del patrimonio edilizio piemontese.

La detrazione del 55% delle spese sostenute per la riqualificazione energetica, pertanto, non è cumulabile con eventuali incentivi riconosciuti, per gli stessi interventi, dalla Unione europea, dalle Regioni o dagli enti locali.

In particolare, il documento di prassi richiama il decreto di attuazione della direttiva comunitaria sull’efficienza energetica (dlgs 115/2008), che prevede dallo scorso anno il divieto di cumulo degli incentivi attivati dallo Stato con ulteriori contributi comunitari, regionali o locali.

Sul punto, anche il Ministero per lo Sviluppo economico ha precisato che lo sconto fiscale del 55% sugli interventi edilizi per il risparmio energetico rientra tra gli strumenti statali di incentivazione dell’efficienza energetica e, per questo, non può sommarsi ad altri incentivi riconosciuti per gli stessi interventi dagli enti territoriali.

APPROVATA DALL’UE LA NUOVA DIRETTIVA SULL’EFFICIENZA ENERGETICA IN EDILIZIA

La nuova normativa sull’efficienza energetica in edilizia, approvata il 18 maggio scorso, prevede che tutti gli edifici costruiti dalla fine del 2020 dovranno possedere elevati standard di risparmio energetico e dovranno essere alimentati, in larga parte, con forme di energia rinnovabili; per i progetti di costruzione degli edifici delle autorità pubbliche l’obbligo di rispetto degli standard partirà due anni prima.

Per aiutare i consumatori a tagliare i costi della bolletta energetica e favorire l’Ue nel raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni, il Parlamento europeo ha approvato la nuova direttiva sull’efficienza energetica degli edifici, già concordata con il Consiglio europeo.

La nuova normativa è parte del pacchetto “Efficienza energetica” e, approvata in seconda lettura, stabilisce che tutti gli edifici costruiti dopo il 31 dicembre 2020 dovranno presentare un consumo di energia vicino allo zero.

Per gli edifici pubblici l’obbligo di rispettare questi standard energetici diventerà **operativo a far tempo dal 31 dicembre 2018**.

Sono esenti dall’obbligo gli edifici con un particolare valore storico o architettonico, quelli adibiti a luoghi di culto, i fabbricati temporanei utilizzati per meno di 18 mesi, le officine, i siti industriali e gli edifici agricoli non residenziali a basso fabbisogno energetico. Esclusi dalla nuova normativa anche i fabbricati indipendenti con una metratura utile totale inferiore a 50 mq e gli edifici residenziali impiegati per meno di quattro mesi l’anno (case di vacanza).

Edifici esistenti

Gli Stati membri dovranno adeguare i loro “building codes” in modo tale da garantire che tutti gli edifici realizzati dalla fine del 2020 siano conformi ai più elevati standard di efficienza energetica. Inoltre, la spesa energetica degli immobili esistenti dovrà essere migliorata, ove possibile, in occasione dei lavori di ristrutturazione.

La normativa nazionale richiederà, inoltre, ispezioni regolari alle caldaie e ai sistemi di climatizzazione.

La nuova Direttiva prevede, inoltre, che gli Stati membri adottino misure atte a raggiungere requisiti di rendimento energetico a costi ottimali e secondo la metodologia comparativa, in base a un quadro che sarà definito dalla Commissione europea entro il 30 giugno 2011.

Una volta pubblicata la nuova normativa sulla Gazzetta ufficiale europea, gli Stati avranno tempo due anni per adeguare la loro legislazione alla Direttiva. Gli Stati membri dovranno adottare misure atte a raggiungere requisiti di rendimento energetico a costi ottimali e secondo la metodologia comparativa. Una parte dei finanziamenti per queste innovazioni proverrà dal bilancio dell’Unione europea. Le nuove norme, alle quali gli Stati membri dovranno adeguare i propri codici di fabbricazione, aiuteranno i consumatori a contenere i consumi e l’Unione europea, nel suo insieme, a centrare l’obiettivo sul cambiamento climatico usando il 20% in meno di energia.



1861: inizia l'Unità d'Italia...

Questa data ha modificato profondamente lo scenario politico internazionale inserendo la penisola Italiana tra le grandi nazioni europee. Iniziando dal Regno di Vittorio Emanuele II di Savoia negli anni 1859-1860 la maggioranza dei vari Stati "italiani" si sono aggregati o sono stati conquistati, e nel gennaio del 1861 si sono tenute le prime elezioni del Parlamento Italiano con pochissimi voti validi, meno dell'1%, su oltre 25 milioni di abitanti. Si è unificata la Costituzione, i Codici di diritto, le monete, gli usi ed i costumi.

Torino è stata quindi una grande Capitale Europea, ingiustamente per un periodo troppo breve visto che la Convenzione di settembre del 1864 con i francesi, i successivi eventi storici, e le premesse storiche, obbligarono il trasferimento della Capitale prima a Firenze poi a Roma. Almeno le celebrazioni sono ancora oggi legate in gran parte alla prima storica città capitale del Regno d'Italia.

1911 una grande occasione...

Il 50.mo anniversario dell'Unità d'Italia ha avuto una celebrazione degna dell'avvenimento con la grande Esposizione Internazionale di Torino 1911. Circa 40 paesi ospitanti hanno creato grandi padiglioni espositivi principalmente sulle rive del fiume Po. Il tema "Mostra Industriale" era in linea con la città che si stava sviluppando, ed in particolare il settore automobilismo e aeronautica (nel 1911 venne inaugurato l'Aerodromo di Mirafiori). I tecnici dimostrarono al mondo le capacità di creare bellissimi e nuovi sistemi elettrici di trazione ed illuminazione.



1961 per continuare...

Questo è stato un anno in cui, per celebrare l'avvenimento, si è sfruttata la tecnologia disponibile per creare opere moderne e avveniristiche, anche se purtroppo molte sono state abbandonate in breve tempo. Esempi sono:

Il Palazzo del Lavoro, progettista Nervi, con alti pilastri a fungo, sede nei vari anni passati de-

gli uffici BIT, Università degli Studi, mostre, adesso quasi inutilizzato.

Il Palazzo a Vela, sempre di Nervi, forma insolita a vela triangolare ancora oggi utilizzato.



La Monorotaia, treno panoramico con vetture su disegno Fiat - Ghia viaggiante sopraelevato con un solo supporto di trazione brevettato Alweg, che avrebbe dovuto collegare molti punti della città sino a Moncalieri, ma ormai rimane solo un ricordo, anche se oltre un milione di visitatori di tutto il mondo hanno fatto la fila per viaggiare a 60 km. orari con la sensazione di essere sospesi in aria.

Non dimentichiamo il grande successo di Flor'61, un grande parco fiorito, voluto e studiato da Giuseppe Ratti, fondatore della storica ottica Berry, di cui ancora oggi possiamo ammirare il bellissimo giardino roccioso.

2011 promesse e speranze...

Si rinnovano i preparativi per le celebrazioni sperando che Torino sia al centro dell'interesse mondiale dopo il successo delle Olimpiadi. Sedi principali delle mostre e manifestazioni, che dureranno dal 17 marzo 2011 (cerimonia di inaugurazione) al 30 novembre 2011, saranno:

Venaria Reale dove per l'occasione il 7 maggio avrà inizio il Giro d'Italia con una gara a cronometro.

Officine Grandi Riparazioni, non lontano da Porta Susa, testimonianza di una costruzione nata per la manutenzione dei treni, in parte utilizzata dall'Università e Politecnico, in parte per anni lasciata all'abbandono, utilizzata ultimamente anche quale location di alcuni film. Le dimensioni sono notevoli e si prestano ad un inserimento di grandi stand in uno scenario esterno ed interno molto caratteristico.

Sarà possibile organizzare visite in gruppo che verranno precisate in seguito con le informative ai Soci.

il Segretario Paolo Revelli

INDICI NAZIONALI DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI E IMPIEGATI - INDICE GENERALE

ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	MEDIA
BASE: ANNO1995=100													
1996	102,4*	102,7*	103,0*	103,6*	104,0*	104,2*	104,0*	104,1*	104,4*	104,5*	104,8*	104,9*	103,9*
1997	105,1*	105,2*	105,3*	105,4*	105,7*	105,7*	105,7*	105,7*	105,9*	106,2*	106,5*	106,5*	105,7*
1998	106,8*	107,1*	107,1*	107,3*	107,5*	107,6*	107,6*	107,7*	107,8*	108,0*	108,1*	108,1*	107,6*
1999	108,2*	108,4*	108,6*	109,0*	109,2*	109,2*	109,4*	109,4*	109,7*	109,9*	110,3*	110,4*	109,3*
2000	110,5*	111,0*	111,3*	111,4*	111,7*	112,1*	112,3*	112,3*	112,5*	112,8*	113,3*	113,4*	112,1*
2001	113,9*	114,3*	114,4*	114,8*	115,1*	115,3*	115,3*	115,3*	115,4*	115,7*	115,9*	116,0*	115,1*
2002	116,5*	116,9*	117,2*	117,5*	117,7*	117,9*	118,0*	118,2*	118,4*	118,7*	119,0*	119,1*	117,9*
2003	119,6*	119,8*	120,2*	120,4*	120,5*	120,6*	120,9*	121,1*	121,4*	121,5*	121,8*	121,8*	120,8*
2004	122,0*	122,4*	122,5*	122,8*	123,0*	123,3*	123,4*	123,6*	123,6*	123,6*	123,9*	123,9*	123,2*
2005	123,9*	124,3*	124,5*	124,9*	125,1*	125,3*	125,6*	125,8*	125,9*	126,1*	126,1*	126,3*	125,3*
2006	126,6*	126,9*	127,1*	127,4*	127,8*	127,9*	128,2*	128,4*	128,4*	128,2*	128,3*	128,4*	127,8*
2007	128,5*	128,8*	129,0*	129,2*	129,6*	129,9*	130,2*	130,4*	130,4*	130,8*	131,3*	131,8*	130,0*
2008	132,2*	132,5*	133,2*	133,5*	134,2*	134,8*	135,4*	135,5*	135,2*	135,2*	134,7*	134,5*	134,2*
2009	134,2*	134,5*	134,5*	134,8*	135,1*	135,3*	135,3*	135,8*	135,4*	135,5*	135,6*	135,8*	135,2*
2010	136,0*	136,2*	136,5*	137,0*	137,1*	137,1*	137,6*						

* A partire dal mese di febbraio 1992 gli indici vengono calcolati senza i 'TABACCHI'. Pertanto, il coefficiente di raccordo tra le due serie di indici - con e senza TABACCHI - è pari a 1.0009

I NOSTRI CONSULENTI

I consulenti possono essere interpellati dai nostri iscritti, in forma gratuita per un primo contatto telefonico oppure su appuntamento per avere consigli in merito a problematiche specifiche. L'eventuale affidamento dell'incarico professionale per il prosieguo delle pratiche resta ovviamente a carico del singolo soggetto.

Aspetto tributario

Per. Ind. Montanaro Dr.Vito

via G. B. Gardoncini 3, Torino - Tel. 011 77.14.091 - Fax 011 75.88.47

Legale civilistico e tributario - fiscale

Avv. Massimo Spina

via S. Quintino 42, Torino - Tel. 011 56.13.828 - Fax 011 53.40.58

Legale penale

Avv. Stefano Comellini

corso Siccardi 11 bis, Torino - Tel. 011 51.76.995 - 011 56.27.641 - Fax 011 51.70.127



COMITATO
NAZIONALE
DELLA
SICUREZZA

<http://www.comitatosicurezza.com>

Comitato Nazionale della Sicurezza

ORGANIZZAZIONE SINDACALE DI RAPPRESENTANZA A TUTELA DELL'AMBIENTE, DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.
Organizzazione di rappresentanza con autonomia politica, giuridica, amministrativa e di iniziativa, nell'ambito dei principi fondamentali stabiliti dalla Costituzione della Repubblica Italiana.

Cognome:	ROSSI
Nome:	ROBERTO
Data di nascita:	00/00/000
Luogo:	MILANO
Cod. Fiscale:	ABCDEF23E06H329K
Numero Tesseramento:	CNS/IT/P001C001-11

TESSERA DI ISCRIZIONE
AI SENSI DELL'ART. 4 DELLO STATUTO

VALIDITA' ANNO SOLARE
2011

RILASCIATA IN DATA 00/00/0000 DALLA SEGRETERIA NAZIONALE
Sede Nazionale: Corso Vinzaglio, 12 bis - 10121 Torino



Comitato Nazionale della Sicurezza
www.comitatosicurezza.com



Ente di Formazione Accreditato
www.apitforma.it

S.A.S. SEZIONE AREA SINDACALE REGIONALE DI CATEGORIA
Indirizzo Sede Regionale:

SEDE CENTRALE:

Corso Vinzaglio, 12 bis - 10121 TORINO

Tel. 011-0741384 - 011-5625448

Fax 011-3716908

e-mail : info@comitatosicurezza.com